PEL SIGNOR

CAV. D. BARTOLOMEO DE TORRES SI' *IN NOME PROPRIO*, *CHE QUAL' EREDE BENEFICIATO* DELLA DUCHESSA D. GIACINTA SFORZA BOVADILLA DE TORRES,

E PE' SIGNORI

MARCHESE D. FERDINANDO, ED ALTRI DE TORRES.

CONTRO

I FIGLI ED EREDI DI D. GIUSEPPE VENDITTI, D. LORENZO D'AMORE, E GLI EREDI DI D. VINCENZO D'AMORE.

Nella Corte Suprema di Giustizia.

INDICE.

Vereor mehercule, ne aut gravioribus utar verbis quam natura fert, aut levioribus quam causa postulat.
Cicero pro Publ: Quint:

CAPO I.

STORIA DE' FATTI DELLA CAUSA.

§. 1. Fonti impurissime, dalle quali traggono origine i crediti de' signori Venditti e d'Amore.

La duchessa D. Giacinta Sforza Bovadilla nata de Torres (vedova del fu D. Sisto Sforza Bovadilla Romano, duca de' Marsi in Regno) morto appena il suo figliuolo Francesco nel 1816 senza prole; ebbe pensiero di condursi da Roma in Napoli domicilio del detto suo figliuolo

Francesco ; per impugnarne il testamento, nel quale per le tre quarte parti disponibili del di lui patrimonio leggevasi scritta erede la moglie signora duchessa D. Elisabetta Arezzo.

Erano per la duchessa de Torres motivi di siffatta determinazione la demenza del testatore, la violazione delle più solenni forme prescritte dalla legge a garentia del voler de' defunti.

Fu allora, che due uomini per scaltrezza insigni, che del nome infuori per tutt' altro concordavano, e che i conformi costumi e la fama avevan renduti amici; nomato il primo Giuseppe Venditti, padre degli attuali ricorrenti, e D. Vincenzo d' Amore il secondo, fratello del ricorrente D. Lorenzo, con bene studiato piano, come coloro che erano stati per lo innanzi erarii di D. Sisto Sforza marito della duchessa D. Giacinta, e sapevano quanto buona costei si fosse; presero occasione a circonvenirla, per quindi spogliarla del suo patrimonio, sia che ella riuscisse vincitrice nel giudizio contro la nuora, e rivindicasse la intera eredità del figliuolo; sia che rimanesse al possesso di quella quarta parte che il testamento del figliuolo non potè involarle; e che poscia, come diremo, i signori Venditti e d' Amore le espropriarono.

Mossero all'uopo alla volta di Roma e rifermandola nella determinazione di venire in Napoli, ove la lite con-

tro la nuora aveva ad agitarsi, offrirono alla Dama e servigi e danaro, perchè provveder potesse a quanto faceva d' uopo.

Credette la sventurata Dama alle fallaci parole; poichè noi uomini siam fatti sì che più di leggieri crediamo rinvenir degli amici ne' frangenti e nelle traversie; quando più di raro in allora è dato rinvenir di quei che a somiglianza delle rondini, siccome dicea CICERONE, nei fiorati campi vanno svolazzando, e nel verno della vita sfuggono e si nascondono.

Le più frodolenti e scandalose contrattazioni segnano la prima epoca de' servigi renduti alla Dama da quei due cavalieri.

Essi per sola arra, la mercè di picciole somme prestate, le imposero la ricognizione di alcuni crediti, che assumevano vantare contro il duca D. Sisto per ragion di affitti tenuti, e per altre faccende di amministrazione, de' quali avendo già per l' innanzi chiesta la soddisfazione contro la duchessa Arezzo, che amministrava il patrimonio Sforza Bovadilla durante la vita del di lei marito D. Francesco; solenni giudicati avevan rigettata la ingiusta pretesa. E la duchessa D.ª Giacinta de Torres, cui mostravasi in pugno la vittoria della causa contro la nuora, vagheggiando la sua enorme ricchezza, renduta inchinevole a

farne partecipi coloro, che la favoreggiavano; annuiva all' imposta ricognizione.

In Celano, ove la duchessa de Torres si trasferì, pria di condursi in Napoli, seguì la prima stipulazione per duc. 5,000 a prò di D. Vincenzo d'Amore; la quale poscia, pervenuta in Napoli la duchessa medesima ratificò, e con istrumento del 10 marzo 1819 la cifra fu aumentata a duc. 8,000. A 9 luglio del detto anno seguiva altra dichiarazione di debito verso D. Lorenzo D'Amore per duc. 7,100, e gli si delegava in pagamento d' interessi la somma di annui duc. 500 dalle rendite della duchessa D.ª Giacinta.

D. Giuseppe Venditti però volle qualche migliajo di più, ed ottenne con istrumento del 19 luglio 1819 una dichiarazione di debito per duc. 9,000, facendo servir di base al credito taluni ricevi che gli rilasciava il duca D. Sisto, quando egli il Venditti, erario del patrimonio Sforza Bovadilla, gli trasmetteva il valsente delle rendite introitate. Ma quei ricevi, che ei mostrava come effettivi biglietti di credito fu accorto a non fare inserire nel titolo, nel fine che non rimanesse traccia dell'ordito inganno: si enunciò soltanto, che i biglietti erano stati originalmente renduti alla debitrice nell' atto della stipula.

Sortì allora il piato tra la duchessa D. Giacinta Sforza e sua nuora evento contrario alle speranze della pri-

ma, sicchè colei rimase al possesso della sola quarta parte del patrimonio Bovadilla, che il testamento del figliuolo non potè toglierle, essendo le altre tre per giudicati rimaste attribuite alla duchessa Arezzo.

Trepidarono Venditti e d' Amore, supponendo, che la duchessa de Torres giovar si potesse dei giudicati medesimi per ridurre sul tipo della quota ereditaria le obbligazioni contratte coi titoli predetti; e quindi ogni maniera di triste arti usarono per indurla a riconoscerli di bel nuovo, e gravarne per intero la sua quarta parte, mercè la stipulazione di appositi titoli, in cui le fecero il dono del diritto di ripetere l'indennizzo del pagamento relativo alle altre tre quarte parti dalla duchessa Arezzo; inverso la quale già, come abbiam detto, durante la vita del duca D. Francesco, per solenni giudicati era stata rigettata la loro ingiusta pretesa.

Così la duchessa Sforza de Torres spogliata pressocchè interamente di quella quarta parte del patrimonio Bovadilla, di che il figliuolo non aveva potuto diredarla; fè ritorno a Celano.

Nuove espilazioni le furono apparecchiate. Venne obbligata dal Venditti ad un conteggio di amministrazione; in cui; nè poteva essere altrimenti; risultò debitrice di ducati 4,191, e 28 e su questa somma fu con pubblico istrumento del 29 aprile 1820 pattuito esorbitante inte-

resse. Fra le male arti usate fuvvi quella di dare ad intendere alla povera dama; di aver prese a mutuo da estranee persone quelle somme che egli introitava per virtù di liberanze dal patrimonio Bovadilla, quando era indiviso, e delle quali faceva versamento in potere di lei come suo mandatario. Fece in somma una seconda edizione del credito di duc. 9,000; e come nell'istrumento del dì 19 luglio 1819, così in questo si enunciò di essersi renduti alla debitrice i biglietti e chirografi, donde emergeva il credito dei duc. 4,191 e grana 28; que' biglietti e chirografi, in virtù de' quali dopo la morte della duchessa de Torres, Venditti osò pretendere novello pagamento dagli eredi di lei. Ed in questo rincontro pure volle il Venditti essere assoluto da ogni responsabilità ed obbligo di amministrazione, prendendo la divisa di creditore, in vece della sua antica veste di debitore.

Chiude questo rapido cenno di malizie e di frodi, che sono le impurissime fonti de' crediti de' signori D' Amore e Venditti la rimembranza di un istrumento del dì 24 luglio 1819, con cui Venditti si fè concedere dalla sventurata Dama per la durata di nove anni l'affitto generale della quarta parte della eredità Sforza Bovadilla a lei spettata, onde averne il materiale possesso; coll' estaglio di annui ducati 1200, quandocchè nella giudizial perizia eseguita pel partaggio di detta eredità ne era stata calcolata la rendita netta ad annui duc. 2500.

§. 2. Spropriazione a danno della Duchessa D. Giacinta Sforza Bovadilla de Torres, incoata dai signori Venditti e d'Amore.

Il tiranno usurajo non ti domanda fuoco, nè acqua come il Re di Persia già fece, ma tocca la libertà, e le mette il prezzo per ricomprarla; e se nol paghi tuttogiorno ti molesta: insieme se hai di che pagarlo non vuol riscuotere: se vendi, vuol comprare a vil prezzo; e se non vendi, ti costringe.*

Non appena i signori Venditti e d'Amore ebbero coscienza, che null'altro rimaneva alla duchessa de Torres, pensarono a raccogliere tutto il bottino, e pochi giorni dopo avere il primo estorto da lei un istrumento; ed il secondo ottenuta contro di lei una sentenza di condanna; incoaron quegli atti, ai quali, CICERONE diceva, che *viri boni, cum palam fraudantur, cum experiendi potestas non est, timide tamen et pedetentim isthuc descendunt, vi ac necessitate coacti, inviti, multis vadimoniis desertis, saepe illusi ac destituti. Considerant enim quid et quantum sit alterius bona proscribere.*

Sì che ne' primi giorni di ottobre 1820 ad istanza di D. Giuseppe Venditti, in virtù dell'ultimo istrumento che segnava l'epoca del 29 aprile di quell'anno medesi-

* PLUTARCO opuscoli morali. *Del non convenirsi pigliare ad usura*, pag. 252 vol. II.

mo si procedè al pignoramento di diversi fondi di pertinenza della mentovata duchessa de Torres, per la somma capitale di ducati 4,191 e 28, per gl'interessi e per le spese : qual pignoramento trascritto fu denunciato alla signora de Torres nel giorno 3 novembre di quell'anno ; e nel giorno 13 vennero apposti gli editti giudiziarii dietro il deposito del quaderno di vendita fatto sulla base del moltiplico fondiario.

A dì 30 ottobre del medesimo anno 1820 ad istanza di D. Vincenzo d'Amore pel credito di duc. 8, 000 in virtù di sentenza contumaciale del 1 agosto ed altra in grado di opposizioni del 18 settembre di quell'anno si procedeva ad altro pegnoramento a danno della stessa signora de Torres a lei denunciato nel giorno 11 di novembre; ed a 29 dello stesso mese ebbe luogo il deposito del quaderno di vendita sulla stessa base del moltiplico fondiario.

Comprese in quel punto la sventurata le male arti, ed i soprusi usati : con motivate opposizioni avverso il pignoramento impugnò i titoli degli asserti creditori. Una sentenza del Tribunal civile di Aquila rigettava quelle opposizioni, ed ella ne appellava ; ma a 9 dicembre del medesimo anno 1820, tra il duolo e lo squallore fu dalla morte involata alla malvagità degli uomini.

Con testamento mistico de' 25 settembre di quell'an-

no la Duchessa de Torres aveva scritto suo erede universale il duca D. Salvatore Sforza Cesarini, ed ordinato un legato di duc. 12,000 a favore de' fratelli e sorelle de Torres suoi nipoti; ed altro legato di duc. 1,200 a favore di D. Giuseppe Barbati. Ed in questo rincontro ella non potè ristarsi dal vergare nel suo ultimo elogio la rimembranza degl' inganni orditile dai signori Venditti e d' Amore ; con quelle parole :

» Lascio e lego al sig. D. Giuseppe Barbati , che » è stato sempre attaccato alla famiglia Sforza Bovadil- » la , e mi ha quì accudita per suoi crediti contro il fu » mio marito duca D. Sisto duc. 1200 : *beninteso* però » che il mio erede possa contro la duchessa Arezzo, me- » diante i documenti originali che io vado a ritrarre dal- » lo stesso sig. Barbati , ricevere quel dippiù che da me » si sodisfa pe' suddetti crediti che ho riconosciuti , SEN- » ZA CHE CIÒ POSSA PREGIUDICARE IL MIO EREDE PER QUA- » LUNQUE ALTRO SUPPOSTO CREDITORE ».

Non appena l' erede scritto sig. duca Cesarini ebbe accettata in Regno la eredità col beneficio dell'inventario per mezzo di suo special procuratore; che i signori Venditti e d' Amore , i quali allegraronsi di vederla devoluta ad un estero , che ne ignorava le cose ; rianimarono il giudizio di espropriazione sulla base del moltiplico fondiario , come già dicemmo.

Ma i signori marchese D. Ferdinando, D. Bartolomeo, ed altri de Torres avendo spinta dimanda per la consecuzion del legato; in virtù di sentenza del 13 dicembre 1821 ottenuta contro il duca Cesarini; a 5 febbraio del 1822 effettuarono altro pignoramento di tutti beni esistenti in Celano ed altrove di pertinenza della eredità Bovadilla de Torres, includendovi i pignoramenti di Venditti e d'Amoe; e per tutti dedussero doversi la vendita eseguire ad apprezzo: apprezzo reclamato anche dal canonico D. Giacinto Ciccotti, allorchè a 14 marzo 1822 fu interpellato come creditore iscritto a dichiarare, se intendeva concorrere alla spropriazione.

§. 3. Giudizio surto per la dimanda di apprezzo.—Avvenimenti posteriori—Indugi frapposti dai signori Venditti e d'Amore al compimento della spropriazione.—Altri soprusi de'medesimi.

I signori de Torres colla dimanda di apprezzo ebbero in veduta d'impedire, che le reliquie del patrimonio Bovadilla rimanessero assorbite dai simulati crediti dei signori Venditti e d'Amore, i quali appropriarsele volevano pel valore risultante dal moltiplico fondiario che non eccedeva i duc. 27,000.

Ed appunto perciò strepitoso giudizio divampò con Venditti e d'Amore, da parte de' quali sempre rinascen-

ti cavillazioni rendevano intricatissimo; ma alla perfine con decisioni della G. C. civile del 22 novembre 1822 e 20 gennaio 1823, l'una renduta in contraddizione de'signori d'Amore, e l'altra di Venditti, fu ordinato l'apprezzo: il ricorso per annullamento avverso quelle decisioni anche rigettato.

Seguiron perizie e revisioni; ma la massa de' creditori ne ricolse il frutto di vedere aumentato il valore de' cespiti dell' eredità de Torres da duc. 27,000 a ducati 61,000.

Sgomentato intanto il duca Cesarini della enorme mole dei debiti di cui ravvisò gravata la eredità, si appigliò al partito di rinunciarvi, prevalendosi della condizione all' uopo apposta nell' accettazione, e della facoltà conceduta dall' art. 719 LL. CC. all' erede beneficiato. La rinuncia seguì in Roma ove anche erano de' cespiti ereditarii, ed in Regno; però dalla esibizion di quella seguita in Roma fino all' altra effettuita in Regno intercedettero giorni 40; nel qual tratto di tempo Venditti, sempre alla grand' opra intento d' invader tutta la eredità, proccurò, e gli era agevole, senza la contraddizione di alcuno, il rigetto dell' appello dalla duchessa de Torres interposto avverso la sentenza del Tribunal civile di Aquila che aveva escluse le opposizioni contro il pignoramento

tese del Cesarini, ed impugnando acremente la qualità ereditaria di D. Bartolomeo de Torres. E così raggiunsero pienamente il loro scopo, mentre per tal causa rimase interrotto il corso di tutti i giudizii; la spropriazione fu ritardata, e la massa degl' interessi notevolmente si aumentò.

Intanto, spirato il novennio dell'affitto de'cespiti tutti della eredità de Torres, Venditti ne ottenne la riconcessione a nome del duca Cesarini; perlocchè ne ritenne tuttavia il possesso, ed il cumulo degli estagli non pagati crebbe oltremodo; novelli giudizii suscitaronsi; piani di liquidazioni e tutto il trascino di sì intrigate quistioni.

Nè finora è riuscito espeller Venditti ed i suoi eredi dal godimento di quei cespiti; siccome non è riuscito interdire a D. Lorenzo d' Amore la riscossion degli annui duc. 500 sulle rendite di taluni fondi.

Intralciato il corso delle procedure giudiziarie; frastornati i provvedimenti, cui intendeva l' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres; raffermato nelle mani del Venditti il possesso di tutti i cespiti della eredità de Torres; il duca Cesarini, il cui nome fu il talismano, di cui all' uopo giovaronsi Venditti e d' Amo e ed i loro asseeli ad operare tanto soqquadro, e sì atroce espilazione; disparve di bel nuovo; il giudizio per la riassunzion della qualità ereditaria della fu duchessa de

e per tal causa collocato nel num. 7 della stessa sezione prima.

3. Rigettò le opposizioni prodotte avverso i varii gradi, in cui era stato collocato D. Vincenzo d'Amore tanto nella prima che nella seconda sezione *crediti ipotecarii.*

4. Accolse in parte, ed in parte rigettò le opposizioni avverso il grado num. 8 della sezione seconda conceduto al signor D. Lorenzo d' Amore, ed ordinò che il medesimo in quanto alla somma di ducati 1676 avesse giurato su di alcuni fatti che furono indicati nella sentenza stessa.

E soggiunse: » per tutte le rimanenti somme la nota » si esegua.

» *Fa però salve le ragioni* che possono competere » *all' erede beneficiato pei danni* che asserisce cagionatagli » *da esso d'Amore per gl' interventi in causa di cui è pa-* » *rola nelle opposizioni dell' erede.*

5. Rigettò le opposizioni contro i diversi gradi, in cui era stato collocato D. Giuseppe Venditti e suoi cessionarii pel credito di duc. 9,000, e rispettivi interessi nella stessa sezione seconda.

6. Accolse poi in parte quelle prodotte avverso gli altri gradi della medesima sezione concernente il capitale di duc. 4191, e 28, e suoi correlativi interessi, ed all' effetto ordinò che gl' interessi di questo capitale fossero

ridotti alle sole ultime cinque annate precedenti l' epoca della dimanda in graduazione, qualora le prime due trovavansi debitamente iscritte durante un tale intervallo, ed alle altre posteriori come per legge, dichiarando colpite dalla prescrizione tutte le altre annate anteriori.

E soggiunse: » Però i creditori suddetti non a-
» vranno diritto al rilascio delle somme, o dei fondi ag-
» giudicati, se non previa cauzione, che sarà da essi
» loro data entro giorni 15, a contare da quello, in cui
» il giudice commissario avrà stabilito la nota della di-
» stribuzione delle somme, o di assegnazione dei fondi, e
» che sarà contradetta fra altri giorni 15 *dall' erede be-*
» *neficiato, al quale fa salve le ragioni*, che gli compe-
» tono contro esso signor Venditti, *tanto per gli estagli*
» *scaduti*, e forse ancora dovuti, *quanto per lo rifaci-*
» *mento dei danni, e pagamento della somma enunciata*
» *nel biglietto di deposito dei 5 luglio 1816*, da sperimen-
» tarle in separato giudizio come per legge.

7. Nell'interesse poi di tutti gli altri creditori collocati nella medesima sezione seconda, che avean preso iscrizione dopo la morte della suddetta signora duchessa, tra quali il canonico D. Giacinto Ciccotti, dichiarò tali iscrizioni come non avvenute, ed ordinò che tutti i loro rispettivi crediti fossero cancellati dalla nota.

8. Ordinò del pari, che ne fossero cancellati tutti gli

altri crediti collocati nella seguente sezione terza *credi-da soddisfarsi per contributo*, e fece salvi agli uni ed agli altri creditori i diritti che loro forse competevano contro la eredità della stessa signora duchessa da sperimentarli quando, e come per legge.

9. Per tutto il dippiù ordinò, che l'opposta nota avesse la sua esecuzione.

Sugli appelli rispettivi avverso di questa sentenza, dei quali ci riserbiamo enunciare i motivi a suo luogo, e per quanto ne fia d' uopo; la Gran Corte civile dell' Aquila con decisione del dì 8 giugno 1840, relativamente ai signori de Torres, Venditti, e d'Amore, fra quali ora il giudizio in Corte Suprema è circoscritto, pronunziò così:

Col capo 1. dichiarò « non competere alcun rango
» tra i creditori ai signori de Torres in virtù del testa-
» mento del 26 settembre 1820 della fu duchessa Bova-
» dilla de Torres.

Col capo 2. dichiarò « attribuito il grado privilegia-
» to ai signori de Torres anche pei duc. 1000, pretesi
» pel rinfranco del pagato al legale signor Signorini per
» le di lui fatiche nelle quistioni sull' apprezzo richiesto
» ed ottennto dei fondi espropriati; non che a D. Bar-
» tolomeo de Torres per altri duc. 1103, e 74, im-
» porto della dedotta specifica del dì 15 gennajo 1839,
» delle spese erogate nello interesse della eredità bene-

» ficiata ; *colla condizione però* di non poterli essi de
» Torres esigere se non prestata prima idonea cauzione
» di stare al diritto , di restituire tali somme, e di non
» alienare , ben tenere , e non deteriorare i fondi che al-
» l' uopo loro saranno assegnati , e di restituirli in tutto
» o in parte come per legge , ove se ne faccia il caso
» all' esito definitivo del gravame pendente avverso la or-
» dinanza di liquidazione del presidente del Tribunale ci-
» vile di Aquila del dì e della discussione delle op-
» posizioni pendenti avverso della specifica.

Col capo 3. « É respinta la prescrizione degl' inte-
» ressi decorsi durante il giudizio di espropriazione a fa-
» vore dei contendenti Venditti.

» Col capo 5. « Entro giorni 30 dalla intimazione
» della presente alle parti, e sotto pena del pegnoramento
» e vendita dei suoi beni fino alla concorrenza di ducati
» 10,000 salvo ogni altro aumento , e l' adozione di mi-
» sure più efficaci , ove l' uopo lo esigge , condanna D.
» Lorenzo d' Amore *a dar conto dei frutti percepiti dal dì*
» *della denunzia del pegnoramento dei dedotti fondi* per
» effetto della cessione fattagliene con istrumento del 9
» luglio 1819 , sin oggi , e sino alla chiusura del giu-
» dizio d' ordine per ripartirsi come immobile tra tutt' i
» creditori, a norma dell'articolo 22 della vegliante legge
» sulla espropriazione.

Col capo 6. — « Dichiara competere ad esso D. Lo-
» renzo d' Amore il dritto di conseguire collo stesso grado
» del capitale un triennio d' interessi e tutti gli altr
» decorsi dal dì 14 febbraro 1834, epoca della nota d.
» graduazione sin'oggi e sino alla chiusura della nota
» istessa. Per tutt'i rimanenti interessi lo dichiara credi-
» tore non ipotecario.

Col capo 7. » Rimangono esclusi da ogni grado
» tra gl'ipotecarii tutt'i creditori per interessi del rispet-
» vo capitale iscritto eccedenti il triennio, di cui è pa-
» rola nell'art: 2045 delle leggi civili, con ritenersi da
» essa Gran Corte civile per nulle, e come non avvenu-
» te le iscrizioni di tali interessi, fatte in contravvenzio-
» ne dell' art. 2040 delle suddette leggi dopo aperta la
» successione Bovadilla, accettata col beneficio dell'inven-
» tario. Benvero per tutti gl'interessi decorsi dal dì 14
» febbraro 1834, epoca della nota di graduazione sin'og-
» gi e sino alla chiusura della nota istessa, dichiara com-
» petere lo stesso rango del capitale.

Col capo 8. : « Senza il bisogno di separato verbale
» il giudice medesimo incaricato della presente gradua-
» zione, soddisfatti li privilegii e le ipoteche, il rima-
» nente de' fondi espropriati lo distribuirà per contributo
» fra li creditori non ipotecarii, tra i quali comprenderà i

» crediti per tali dichiarati nei precedenti n. 6. e 7. della
» presente decisione.

« Per tutto il dippiù non riformato l'appellata sen-
» tenza del Tribunale civile di Aquila del dì 19 giugno
» 1837. sortirà pieno effetto.

« Rinvia pertanto gli atti e le parti al medesimo
» Tribunale civile di Aquila, cui integralmente commet-
» te la esecuzione della presente decisione, perchè colle
» norme in essa dettate proceda a quanto incumbe per
» lo suo completo adempimento.

Ed i ragionari della G. C. Civile son questi:

Nell'interesse dei signori de Torres e Barbati.

» *Quistione* — Compete loro ovver no rango alcuno
» nella presente graduatoria?

» Attesocchè i di loro diritti promanano dal testa-
» mento della fu signora duchessa Bovadilla de Torres
» debitrice espropriata, che a di loro favore formò dei le-
» gati giusta le letterali espressioni dettate dalla testatri-
» ce; per cui è che colla divisa di legatarii debbono es-
» sere posposti a qualunque creditore a titolo oneroso
» della eredità della disponente. La ragione fra le altre
» sta, che dovendosi pria la medesima purgare da tutt' i
» debiti, su l'avanzante, il che non si verifica nella cir-

» costanza della presente graduatoria; possono essere soddi-
» sfatti. Che perciò per i medesimi non vi è rango allo stato.

Nell' interesse degli stessi signori de Torres soltanto.

» *Quistione* — Compete ai medesimi il grado con
» privilegio per i duc. 1000 accordati e soddisfatti al
» sig. Signorini ?

» Attesocchè non è dubbio in fatto, che la spropria-
» zione in soggetto venne attivata sotto l' impero delle
» leggi di procedura civile, e per tenue somma risultan-
» te dalla rendita del catasto provvisorio. Che perciò ad
» aumentare il valore i signori de Torres ne chiesero
» l' apprezzo , ostinatamente contradetto specialmente
» dai creditori della eredità signori Venditti e d' Amore,
» cosicchè per giungersi allo scopo occorsero replicate
» sentenze e decisioni *giusta gli atti corrispondenti.*

» Attesocchè a prescindere dal ragionamento dei pri-
» mi giudici, *che si adotta in rapporto al ristoro di sif-*
» *fatte spese* da ottenersi dai signori de Torres con pri-
» vilegio * ; vi è dippiù che la legge novissima di spro-

* Il ragionamento de' primi giudici adottato dalla G. C. è il seguente :

1. *Quistione* — « Essendosi inoltrata da un creditore do-
» manda di apprezzo sui fondi pegnorati sotto l'impero delle leg-

» priazione essendosi impossessata della procedura allo
» stato in cui la trovò, è chiaro che a seconda della

» gi di procedura civile, ed essendosi tale domanda ammessa
» con un giudicato, il quale però metteva le spese di apprezzo
» a carico del creditore; *compete a costui il dritto di esser gra-*
» *duato con privilegio per tali spese a carico della massa, allor-*
» *chè l'apprezzo abbia offerto l'aumento contemplato nell'art.* 118
» *della legge de'* 29 *dicembre* 1828, *sotto l'impero della quale*
» *l'aggiudicuzione è avvenuta?*

» Attesocchè la dimanda di apprezzo s'inoltrò dai signori
» de Torres allorchè era in vigore la disposizione dell'articolo
» 773 delle leggi di procedura civile, la quale nell'autorizzare
» il creditore a chiedere l'apprezzo esigeva che vi procedesse a
» sue proprie spese.

» Attesocchè se tanto impose ai signori de Torres la del
» cisione della Gran Corte civile dei 20 gennaro 1823, un ta-
» giudicato non debbe intendersi altrimenti che nel senso in cui
» intender doveasi la legge sulla quale fondavasi.

» Attesocchè quindi se surse dalla legge e dal giudicato
» l'obbligo nei richiedenti a sostener le spese di apprezzo, non
» ha potuto, nè può sorgere del pari che loro manchi affatto
» il diritto di ripetere tali spese, e dalla massa subito che il
» vantaggio che a questa n'è provvenuto le appalesa evidente-
» mente come utili e necessarie.

» Attesocchè se questo diritto sotto l'impero di dette leg-
» gi poteva invece farsi risultare da una gestion di negozio
» utile alla massa espropriata nel senso degli articoli 1329 e
» 1970 num. 1 leggi civili, al presente trovasi letteralmente di-

» medesima dee effettuarsi la graduazione ch'è la vera
» sede da doversi esaminare i diritti dei colluttanti cre-
» ditori onde attribuirsi a ciascheduno il grado ed il pri-
» vilegio che a ciascuno compete.

» Attesocchè pel privilegio indicato essendosi al caso
» di applicarsi la detta legge novissima, non può isfug-
» girsi di adottare le prescrizioni dell'articolo 118 *tan-*
» *to per le spese della perizia*, quanto per gli onorarii
» dovuti al sig. Signorini, *i quali debbono far parte*
» *delle spese*, ed essere in conseguenza collocati con
» privilegio per la ragione omai senza dubbio consentita
» di essersi colla di costui opera non solo tutelata la
» massa del patrimonio spropriato, ma aumentata que-
» sta esuberantemente a seconda dell' articolo di sopra
» citato. E tanto si ottiene mercè il confronto del valore
» fondiario colla di cui base s'iniziò la spropriazione con
» quello ottenuto mercè la perizia, per cui sono dovu-

» chiarato dall'articolo 118 della legge de'29 decembre 1828,
» che come legge posteriore dichiarativa può ben servire di nor-
» ma alla interpetrazione delle leggi anteriori.

» Attesocchè nel fatto essendosi per l'apprezzo elevato al
» più del sestuplo il valore dei fondi espropriati, non può più
» esservi dubbio che competa ai signori de Torres quel privile-
» gio che loro si è accordato per le indicate spese, giusta l'am-
» montare della specifica fattane addì 18 giugno 1833.

» ti e l' uno e l'altro articolo. Se non che tanto la spe-
» cifica delle spese, quanto la tassa in favor del signor
» Signorini essendosi opposta da taluni creditori, è op-
» portuno disporsi al riguardo il vincolo legale della cau-
» zione fino a che siffatti ostacoli non vengono rimossi;
» anche perchè essi possono importare una minorazione
» delle somme stabilite e per l' uno, e per l' altro ce-
» spite.

» Attesocchè invano si declama per la mancanza
» della qualità di avvocato nella persona del legale si-
» gnor Signorini. Svanisce ciò laddove si riflette, che tut-
» to avvenne prima del 1830 quando si principiò a dar
» vita al ceto degli avvocati nelle provincie, mentre nel
» tempo anteatto a detta epoca i patrocinatori riputati
» ed anziani venivano dai magistrati adibiti e riputati
» avvocati. Ora siffatti estremi concorrono nella persona
» del sig. Signorini, mentre fin dal 1824 venne egli
» adibito come uno dei tre avvocati per dare il parere
» ai termini di legge sul ricorso per ritrattazione propo-
» sto dai signori de Iacobis nella causa contro Petrei,
» Naticchia ed altri; che anzi è marcabile che essendo-
» gli in allora impugnata siffatta qualità, questa si ri-
» conobbe in lui da questa stessa Gran Corte civile, giu-
» sta la corrispondente decisione de' 9 luglio 1824.

Nell' interesse dell' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres.

Quistione — » É dovuto il ristoro delle spese ero-
» gate dall' erede suddetto per la eredità Bovadilla, ed
» in che modo allo stato ?

» Attesocchè è di principio, che l' erede beneficiato
» sia un' amministratore dei beni ereditarii a fronte dei
» creditori dell' eredità. Segue da ciò, che debba essere
» rivaluto delle utili spese erogate per tutela dei beni
» che amministra; specialmente nella specie in cui *le ren-*
» *dite dei medesimi stanno nelle mani dei creditori*, *e del*
» *sig. Venditti che n' è il conduttore*, come si vedrà in
» appresso.

» D' altronde la nota specifica esibita dall' erede di-
» visato fa conoscere, che la somma erogata in ducati
» 1103,74 venne nella maggior parte impiegata in effet-
» to per sostenere litigii promossi contro la eredità in
» disamina, *giusta gli atti* non esibiti forse a' primi
» giudici, *ma che ora si veggono presentati*; per cui
» merita la somma indicata di essere graduata con pri-
» vilegio; ma come che colla discussione della nota sud-
» detta può aversi una somma minore di quella in essa
» portata, perciò è opportuno che siffatta partita si as-
» soggetti del pari al vincolo della cauzione da prestarsi
» come per legge.

Nell'interesse di D. Lorenzo d'Amore.

Quistione — » Deve ovver no D. Lorenzo d'Amore
» dar conto dei frutti percepiti su fondi delegatigli per
» gli annui duc. 500 d'interessi dovuti pel suo credito
» ai termini dell'istrumento de' 9 luglio 1819, in qual
» modo, e da quale epoca?

» Attesocchè la signora duchessa Bovadilla nel di-
» chiararsi debitrice di D. Lorenzo d'Amore di ducati
» 7100 in capitale coll' annuo interesse di duc. 500, de-
» legò per la più facile esazione di siffatto annuale in-
» teresse i frutti di varii dati fondi designati nel corri-
» spondente istrumento di debito de'9 luglio 1819, cui si
» abbia rapporto.

» Attesocchè non si dubita, che dall'epoca indicata
» in poi tali frutti si siano percepiti dal creditore sud-
» detto, mentre oltre al non averlo impugnato, si rile-
» va pure dalla domanda fatta in graduazione colla qua-
» le chiese il capitale, e solo gl' interessi dell'anno che
» in allora correva. Ora se per le leggi di procedura
» civile, e per quella novissima su la spropriazione for-
» zata si hanno per immobili tutt' i frutti dei fondi pe-
» gnorati da dovere andare a beneficio della massa dal
» momento della denunzia del pegnoramento, e se que-
» sta avvenne al febbraro del 1822 è inevitabile per d'Amo-

» re suddetto l' obbligo di darne conto anche colla divi-
» sa di cessionario di siffatti frutti espressamente con-
» templata dall'articolo 22 della vigente legge di espro-
» priazione , e ciò dal detto mese di febbraro dell'anno
» suddetto sino alla chiusura del giudizio d' ordine, onde
» farsene la ripartizione fra i creditori nei modi voluti
» dalla legge.

» Attesocchè è abbastanza momentosa la somma dei
» frutti percepiti da esso sig. d' Amore fatto riflesso al
» tempo decorso dal dì della seguita immobilizzazione ,
» non che all'annuo valore di essi, e conviene astringer-
» lo alla indicata reddizione di conto con un mezzo ap-
» prossimativamente proporzionato alla circostanza e vo-
» luto dalla legge ; in conseguenza laddove il contabile
» indicato a tanto non adempisse entro giorni trenta, vi
» sarà astretto con un pignoramento e vendita dei beni
» sino alla concorrenza di duc. 10,000 oltre ad altre
» misure coercitive che potranno in prosieguo occorrere,
» in esecuzione tutto degli articoli 613 e 617 delle leg-
» gi di procedura civile.

Per l'istesso D. Lorenzo d'Amore.

Quistione — » Quali interessi sono al medesimo do-
» vuti col grado del suo capitale ?

» Attesocchè non bene fecero i primi giudici quando
» coll'appellata sentenza accordarono ad esso sig. d'Amo-
» re non che agli altri creditori iscritti a tempo oppor-
» tuno il grado uguale , al capitale per sei anni d' in-
» teressi, mercè le iscrizioni, mentre è chiaramente det-
» to nell'art. 2045 codice parte prima che le iscrizioni in-
» dicate per capitali produttivi d' interessi danno il di-
» ritto al creditore di essere collocato nell' istesso grado
» dei capitali per sole tre annate d' interessi. Che per-
» ciò e per esso sig. d' Amore, e per tutti gli altri cre-
» ditori che si trovano nella medesima posizione valer
» dee la riduzione di sei anni accordati dai primi giu-
» dici a soli tre in quanto alla sorte degl' interessi che
» debbono seguire quella dei capitali rispettivi , mentre
» tutti gli altri debbono essere rinviati al contributo come
» chirografarii , meno che quegli altri interessi conser-
» vati e dovuti per legge , e che in appresso saranno
» spiegati.

» Attesocchè ritenuto per tesi generali, che sono inef-
» ficaci le iscrizioni prese per gl' interessi decorsi dopo
» la morte della signora Duchessa perchè la eredità del-

» la medesima era beneficiata , siccome sarà poco ap-
» presso dimostrato , egli il sig. d'Amore dei di cui in-
» teressi al presente si discorre , deve essere graduato
» dall' epoca della nota di graduazione sino alla chiusu-
» ra della medesima, mentre per tutti gli altri deve es-
» sere portato nella categoria dei creditori cartolarii , e
» tutto ciò sulla intelligenza ricevuta dall' articolo 202
» legge novissima di spropriazione forzata.

Nell' interesse di tutt' i creditori che hanno prese le iscrizioni dopo la morte della signora duchessa Bovadilla.

Quistione — » Sono ovver no , ed in qual tempo
» efficaci le iscrizioni prese dai creditori dopo la morte
» del debitor pegnorato, la di cui eredità venne dichia-
» rata beneficiata ?

» Attesocchè è di legge la distinzione di eredità pura
» e semplice , e di quella beneficiata : la prima opera la
» rappresentanza del debitor trapassato in persona del-
» l' erede senza alcuna limitazione , sino a confondersi i
» patrimonii di entrambi in favore dei creditori : non cosı
» si ha per la seconda , la quale è piena d'imponenti li-
» mitazioni , e fra queste sono marcabili le conseguenze
» che procedono dalla impronta d'insolvibilità che la legge

» medesima le appone sino ad uguagliare la sua sorte a
» quella di un fallimento, art. 2040 leggi civili. Quindi
» è inevitabile la unione delle disposizioni di legge riguar-
» danti l' uno e l' altra specie ; od in altri termini ac-
» coppiare pel soggetto caso l' articolo indicato delle LL.
» CC. coll' art. 435 delle Leggi di eccezione , onde sta-
» bilire col comune assentimento che come il fallimento
» del debitore così la eredità beneficiata fissano la sorte
» ed il grado dei creditori , che in quel momento venen-
» do tutti colpiti dal principio di uguaglianza fra di loro,
» non può alcuno dei medesimi colla propria opera otte-
» nere un diritto di preferenza oltre dei preesistenti, e che
» i beni del fallito e della eredità beneficiata sono devo-
» luti alla massa de' creditori rimanendone semplice am-
» ministratore l' erede beneficiato coll'obbligo di dar conto
» della sua amministrazione. In breve ; la giustizia in
» quel punto s' impossessa della eredità per distribuirla
» ai creditori a seconda dei diritti rispettivi preesistenti
» col divieto espresso ai creditori medesimi di fare una
» innovazione qualunque.

» Attesocchè tutto ciò rimane convalidato dall'assur-
» do che avverrebbe nel contrario senso, cioè che se i credi-
» tori che ora si vogliono escludere sarebbero stati o in
» tutto , od in parte soddisfatti coi beni del comune de-
» bitore, se avessero potuto agire al momento della morte

» della signora duchessa Bovadilla, ed al presente rimar-
» rebbero esclusi non per loro colpa, ma per colpa della
» legge che per garentia della massa ereditaria privilegiata
» ha prescritto per la soddisfazione un tempo più lonta-
» no che sarebbe a taluni creditori pregiudiziale, ed a
» taluni altri dei medesimi vantaggioso, il che è contro
» ogni base su di cui la legge riposa. I dritti acquista-
» ti non possono essere alterati dal tempo che occorre
» pel loro sperimento in giudizio.

» Attesocchè a giustificare la sapienza della legge,
» ond' evitare gli scogli enunciati di sopra, e per dimo-
» strarla sempre conseguente a se stessa, ha premesso al-
» l' articolo generale 2045 quello peculiare per la ere-
» dità beneficiata 2040, leggi civili, con cui si procla-
» ma la inefficacia delle iscrizioni prese dopo l' aperta
» successione beneficiata, le quali urterebbero con tutt'i
» principii ricordati di sopra, e li rovescerebbero dalle
» fondamenta.

» Attesocchè alla dimostrazione fatta fin'ora non può
» ostare il principio, che in contrario si assume, cioè
» che apertasi la successione col beneficio dell'inventario
» non vi sia bisogno d' iscrizione, ma da ciò non segue
» mai che i creditori ipotecarii abbiano a ritenere gl'inte-
» ressi posteriormente decorsi uguagliati per l' anteriorità
» ai capitali, mentre questi interessi oltre ad essere al-

» trettanti crediti nuovi da non preferirsi a quelli preesi-
» stenti anche chirografarii, se non per mezzo della iscri-
» zione, articoli 1964, e 2020 leggi citate, la quale
» o è inesistente perchè non verificatosi; ed essendo esi-
» stente essa è inefficace giusta il dimostrato di sopra.
» Che perciò è forza conchiudere, che tutt'i creditori per
» interessi del rispettivo capitale iscritto oltre il triennio
» rimangono esclusi da ogni grado ipotecario e per con-
» seguenza si debbono avere per inefficaci ai termini del-
» l'art. 2040 delle leggi citate. Se non che conviene
» conservare il rango dei capitali a quegl' interessi sol-
» tanto decorsi ed iscritti dal giorno 14 febbraro 1834,
» sino alla chiusura della nota dei gradi aperta in detto
» giorno.

Nell' interesse di tutti.

Quistione » — Che a dirsi per le parti non rifor-
» mate della sentenza appellata?

» Si adotta il ragionamento dei primi giudici conse-
» gnato in ciascun capo della sentenza denunziata.

» Se non che è opportuno aggiugnere su l'ordinata
» cauzione da prestarsi dai signori Venditti, ch' è di prin-
» cipio che ogni mezzo di sicurezza da prestarsi non deb-
» ba essere vano o frustratorio. Così avverrebbe nella spe-

» cie laddove siffatta cauzione dovesse cadere su dei beni
» spropriati alla eredità Bovadilla, sol perchè essi Ven-
» ditti siano creditori, siccome subordinatamente preten-
» derebbero: appunto perchè sono tali colla sentenza de-
» nunziata, si sono loro accordati grado, e collocazione
» corrispondente. Ma non per questo possono allo stato
» cancellare da loro la opposta qualità di debitori della
» eredità medesima, e come conduttori por tutti gli anni
» dei fondi di detta eredità, e come debitori in virtù di
» cambiali, e per ragione di danni ed interessi, per le
» quali cose tutte pendono giudizii e piano di liquidazio-
» ne non per anche definiti. Si sa quale possa essere il
» risultamento di siffatte cose; ne è fuori proposito il du-
» bitare di un fine favorevole ai signori Venditti che po-
» trebbe far disparire per lo meno ogni lor credito a
» fronte de' colossali debiti che loro si attribuiscono. Che
» perciò le disposizioni date al riguardo dai primi giudici
» meritano di essere confermate.

Quali debbon essere le pronunzie sulle spese?

» Attesocchè nella presente colluttazione fra creditori
» e creditori della medesima eredità Bovadilla a vicenda
» i medesimi rimangono vinti e vincitori; percui si è al
» caso di doversi compensare le spese, menocchè quelle

» che possono occorrere per la spedizione della presente
» decisione che anderanno a carico della massa.

I signori Venditti e d' Amore costanti nel loro accordo dall' immenso stuolo di creditori elevan soli la voce contro la decisione della Gran Corte dell' Aquila. Ed è notevole, che i mezzi di annullamento del ricorso de' signori Venditti (cui rispondono quelli del ricorso del signor d'Amore), sono intesi ad impugnar della decisione de' capi favorevoli ai signori de Torres, che mentre risguardano l' intero ceto de' creditori, niuno ha osato dolersene.

CAPO II.

CONFUTAZIONE DEL PRIMO MEZZO DI ANNULLAMENTO DE' SIG. VENDITTI, E D' AMORE.

Il primo mezzo di annullamento de'sig. Venditti, e d'Amore avverso quel capo della decisione delle Gran Corte dell'Aquila, che confermando il correlativo capo della sentenza de'primi giudici concedè ai signori de Torres la somma di duc. 739 e gr. 50 in rivalsa delle spese da essi erogate per l' apprezzo de'beni spropriati; è poggiato su quattro imputazioni:

1.° S' imputa alla G. C. civile di non aver moti-

vato la sua pronunzia, e quindi violato l' art. 219 della legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817.

2.° S' imputa alla Gran Corte di aver data un' applicazion retroattiva all' art. 118 della legge di espropriazione de' 29 dicembre 1828.

3.° Le s'imputa di avere enormemente violato l'articolo 773 num. 5 delle LL. di proc. civ. e fallacemente invocato gli art. 1329 e 1970 num. 1. delle LL. CC.; e di aver malamente interpretato l' art. 118 della L. del 29 dicembre 1828, ove pur fosse applicabile.

4.° Le s' imputa infine di aver violato il giudicato, e quindi gli art. 1304 e 1305 LL. CC.

Risposta alla prima imputazione.

Alla prima imputazione bastevole risposta è quella che la Gran Corte medesima nella decisione impugnata ne appresta con le parole:

» Che è a dirsi per le parti non riformate della sen-
» tenza appellata? Si adotta il ragionamento dei primi
» giudici consegnato in ciascheduN capo della sentenza
» denunziata.

Oltre di che nella quistione se *compete ai signori de Torres il grado con privilegio pei duc. 1,000 accordati all' avvocato Signorini*; la G. C. aveva già detto, *che si*

adotta il ragionamento de' primi giudici in rapporto al ristoro di siffatte spese.

Ed i ricorrenti stessi signori Venditti lor malgrado il confessano, allorchè nella sposizione appunto di questo mezzo di annullamento dichiarano: » Questi fatti se non » tutti emergono dalle narrative della decisione impugna- » ta, *sono però tutti consacrati nella sentenza appellata* » de' 19 giugno 1837 *tanto nelle narrative, che nel ra-* » *gionamento adottato dalla Gran Corte.*

E noi già recammo per tenore il ragionamento de' primi giudici intorno alla quistione della rivalsa delle spese di apprezzo *; ragionamento che rendette omaggio agli articoli 1329 e 1970 num.° 1. LL. CC., 773 num. 5 LL. di proc. civ. non che all' articolo 118 della legge del 29 dicembre 1828.

Risposta alla seconda imputazione.

Presupponghiamo, che l'art. 118 della legge del 29 dicembre 1828 sia innovativo dell' art. 773 num. 5 delle LL. di proc: civ: nel senso di aver *conceduto* per la prima volta al richiedente l'apprezzo il rimborso delle spese; e non già nel senso di aver *limitato* a de-

* V. p. 26 a 28 di questa scrittura.

terminati casi il diritto al rimborso, per l' innanzi competente sempre che l' apprezzo fosse riuscito in qualsiasi maniera utile alla massa; *limitazione* che in realtà ha portato il menzionato art: 118, siccome in prosieguo dimostreremo. Ed in questa presupposizione non sarà men vero, che la Gran Corte abbia alla specie applicato quell' articolo senza vizio di retroattività.

Stava la procedura di espropriazione dell'eredità Bovadilla de Torres a tal punto, che nemmen l' aggiudicazion preparatoria era seguita, allorchè sopravvenne a 29 dicembre 1828 la nuova legge concernente l'espropriazione forzata, nella quale coll' art. 214 è detto: *Dal giorno della pubblicazione della presente legge, cesseranranno di aver vigore tutte le disposizioni che sono contenute negli art. 755 a 862 che compongono i titoli XII, XIII e XIV del libro IV delle leggi di procedura ne' giudizii civili, ed ogni altra disposizione di legge, decreto o regolamento concernenti la materia della presente legge. QUESTA SARA' CONSIDERATA COME PARTE INTEGRALE DELLE DETTE LEGGI DI PROCEDURA, NELLE QUALI VERRA' TRASFUSA IN RIMPIAZZO DE' SUDDETTI TRE TITOLI CHE RIMANGONO ABOLITI; RETTIFICANDOSI PERÒ LA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI, E LE CORRELATIVE CITAZIONI.*

Per lo che il num. 5 dell' art. 773 delle LL. di pro-

ced. civ. * venne abolito, e da quel dì rimpiazzato dall'articolo 118 della nuova legge **, e da quel dì i richiedenti l'apprezzo si ebbero il dritto ad esser rimborsati delle spese dalla massa nel caso in cui il prezzo netto fissato dai periti avesse oltrepassato di un quinto il valore dell'immobile risultante dalla valutazion legale; e ciò per espressa sanzione legislativa.

Ma non era forse questa una conseguenza diretta e necessaria del principio, che in fatto di procedura le nuo-

* Nel caso che il creditore non volesse fare la offerta del » prezzo calcolata nel detto modo; potrà dimandare l'apprezzo » *a sue proprie spese*.

» Lo stesso dritto avranno i creditori che siano comparsi » e capienti. Ma questo dritto non potrà mai competere al de- » bitore (art. 773 num. 5 delle LL. di proc. civ.)

** » Le spese per l'apprezzo saranno sempre a carico del » richiedente, il quale potrà esserne rimborsato sulla massa SOLTANTO nel caso in cui il prezzo netto fissato dai periti oltre- » passi di un quinto il valore dell'immobile risultante dalla va- » lutazione legale, giusta l'art. 33, ovvero ne sia un decimo » al di sotto, secondo che l'apprezzo si sarà dimandato per » aumentare, o per diminuire il valore dell'immobile.

» Nel caso di apprezzo necessario, giusta il prescritto nel- » l'ultima parte degli art. 5 e 35, le spese saranno sempre a » carico della massa, e prelevate, come le altre spese del giu- » dizio di espropriazione, giusta l'art. 77 (art. 118 della L. » de'29 dicembre 1828).

ve leggi s'investono degli atti nel punto in cui li trovano; non retroagiscono già su quei consumati, ma rivindicano al loro impero i futuri; di tal fatta che un procedimento incominciato sul tipo delle antiche forme e condizioni, si continua e protrae sulle nuove?

» *Quale è l'effetto* (s' interroga il Merlin) *di una* » *legge nuova sugli atti di procedura incominciata prima* » *della sua pubblicazione?*

» *Le procedure, essendo di una natura successiva, ap-* » *partengono al passato ed all' avvenire. Composte di più* » *atti che si fanno successivamente a diversi intervalli, ap-* » *partengono al passato per tutti quegli atti che han pre-* » *ceduto la nuova legge concernente la forma di procede-* » *re, ed all' avvenire per quelli che debbono seguirla.*

Quindi la legge non potrebbe, senza retroagire, dichiarar nulli gli atti anteriori di una procedura che è stata incominciata sotto la legge precedente.

Ma siccome l' avvenire è a sua disposizione, non è sempre obbligata lasciando sussistere questi atti quali sono, conservarne gli effetti; ed è uopo a tal riguardo distinguere TRA GLI ATTI CONSUMATI, E GLI ATTI COMINCIATI. *

Egli è evidente, che se gli atti sono *consumati*; la legge nuova non potrebbe metterli da banda; ed essi con-

* Repert: par: *Effetto retroattivo* Sez. III, § XI, num. 1.

serveranno sotto il suo impero tutti gli effetti che avrebbero continuato ad avere sotto la legge precedente, se questa non fosse stata rivocata.

E per l' opposito è evidente, che se sono degli atti *cominciati*, la legge nuova non è obbligata lor dare le conseguenze che la legge precedente loro destinava. Essa può cangiare per l' avvenire la direzione di questi atti, ed ordinare, che la procedura incominciata prima della sua pubblicazione sarà continuata nella maniera da questa prescritta. Ciò decise in termini espressi un arresto del Governo in Francia del 5 fruttidoro anno 9. *Tutto ciò che riguarda l' istruzione degli affari finchè non sono terminati* (ivi si è detto) *si regola secondo le nuove forme, senza ferire il principio di non retroattività, il quale si applica al fondo del diritto.* *

La verità, che abbiamo enunciata, fu più volte sinodalmente proclamata dalla nostra G. C. civile in circostanza assai rimarchevole, decidendo che *il prezzo de' fondi pegnorati stabilito nell' offerta, seguita anche dall' aggiudicazione preparatoria, può essere alterato per effetto di Leggi che variino il modo di valutazione* **.

* Merlin loc: cit:

** V. fra le altre la decisione della G. C. civ. nella causa tra d'*Angiolella* e *Menale* del 18 agosto 1834 in grado di rinvio dalla Corte Suprema.

Torna quì opportuno avvertire, che nell'art. 118 della nuova legge due disposizioni sono racchiuse : la prima, *che le spese per l' apprezzo saranno sempre a carico del richiedente*; e quindi in ciò niuna divergenza colla disposizione scritta nel n. 5 dell'art. 773 LL. di Procedura, che i creditori cioè potranno *dimandar l' apprezzo a proprie spese :* la seconda disposizione, che *il richiedente potrà esser rimborsato di queste spese sulla massa*, nel caso in cui il prezzo netto fissato dai periti oltrapassi di un quinto il valore dell' immobile risultante dalla valutazion legale ; e questa seconda disposizione noi ora ipoteticamente riteghiamo che sia innovativa delle antiche sanzioni.

Ma quale è il tempo, in cui il richiedente l'apprezzo, poichè il prezzo fissato dai periti oltrepassò di un quinto il valore dell' immobile risultante dalla valutazion legale; *potrà esserne rimborsato sulla massa* ? Secondo l' art. 833, e seguentidelle LL. di Proced: civ:, e secondo l'art. 157 e seguenti della nuova legge sull'espropria; dopochè, pronunziata l' aggiudicazion definitiva , sarà stato aperto il giudizio d' ordine; e quindi nella sede del giudizio di graduazione , sotto la cui epigrafe rispettivamente nell' antica e nella nuova legge quegli articoli sono allogati.

Or se nella specie sotto l' imperio dell' antica legge la spropriazione si fosse compiuta coll' aggiudicazion definitiva, e nel successivo giudizio di graduazione fosse stato

escluso il richiedente l'apprezzo dalla dimanda di rimborso ; fuori dubbio , che segnando la graduazione il tempo in cui si è sviluppato il diritto al rimborso, se allora fu estinto; questo diritto non poteva per effetto della nuova legge risorgere, ad onta di esser già consumato il giudizio di graduazione.

Ma , di grazia , qual retroattività della nuova legge in concedersi al richiedente l' apprezzo il rimborso delle spese, per avere il prezzo netto fissato dai periti oltrepassato di un quinto il valor dell' immobile risultante dalla valutazion legale; in un giudizio di graduazione aperto sotto l' impero della nuova legge, sotto l' impero della quale ancora la spropriazione erasi proseguita mercè l' aggiudicazione preparatoria, e compiuta mercè l' aggiudicazion deffinitiva ; ed in un tempo , in cui sviluppavasi il diritto a chiederne il rimborso dalla massa?

Quale di grazia l' atto CONSUMATO , in riguardo al rimborso delle spese ? In che differisce mai la condizione del richiedente l' apprezzo sotto l' impero dell' antica legge , che sanciva potersi *dimandar l' apprezzo a proprie spese ;* e la condizion del richiedente l' apprezzo sotto l' impero della nuova legge , che sancisce : *le spese dell' apprezzo saranno sempre a carico del richiedente;* disposizione assoluta , cui si fa poscia eccezione *pel rimborso dalla massa* ne'casi preveduti; e quindi nella sede del giudi-

zio d' ordine , in cui la legge conferisce il dritto al rimborso ; giudizio d' ordine che nella specie non pur si è consumato , ma iniziato sotto l'impero della nuova legge?

Niun dubbio quindi , che la graduazione aveva ad effettuarsi sulle norme delle forme e condizioni prescritte dalla nuova legge.

Può, egli è vero, una nuova legge ordinar l' esecuzione delle leggi precedenti su gli atti susseguenti pur di una procedura ch' è stata incominciata sotto il suo impero ; ma questa eccezione al gran principio, che le leggi di procedura s' investono degli atti nel punto in cui li trovano, deve essere esplicita, letterale , formale : che se il Legislatore regolando con una nuova legge le forme di una procedura e designandone le condizioni non vi aggiugne questa eccezione , nè i giureconsulti , nè i magistrati possono supplirvela per identità di ragione. *Non si può in questa materia* (dice CHABOT) *argomentar per analogia da un caso all' altro , poichè una semplice induzione non può bastare per derogare ad una legge espressa; ed è certamente una legge espressa la disposizion dell'art. 1. del Codice civile la quale richiede, che le leggi siano eseguite a cominciar dalla lor pubblicazione.* *

E per quel che si attiene alla nostra specie non è una legge anche più espressa la disposizione dell'art. 214

* Quistioni transitorie, par: *rescissione* num. 3

della nuova legge sull' espropria , la quale sostituisce l'articolo 118 all'articolo 773 num. 5, e vel rimpiazza come parte integrale dal giorno della sua pubblicazione? E non sarebbe invece manomettere questo ordinamento il negare al richiedente il rimborso dalla massa in una graduazione aperta sotto l'impero di questa legge in seguito di una spropriazione, che sotto l'impero di questa legge fu proseguita mercè l' aggiudicazione preparatoria , e compiuta mercè l' aggiudicazion diffinitiva ?

Risposta alla terza imputazione.

Ma è tempo di smentire l'antecedente presupposizione. É egli vero , che il diritto al rimborso delle spese dell' apprezzo sia un beneficio, che rifiutato dalle LL. di proc. civ. è stato per la prima volta *conceduto* ai richiedenti l' apprezzo dalla nuova legge di spropriazione ? O per contrario questo beneficio non rifiutato dalle LL. di Proc: Civ: e conceduto dalle LL. CC. sempre che l' apprezzo fosse riuscito in qualsiasi maniera utile alla massa ; è stato dalla nuova legge *limitato* a determinati casi ?

I.° Bene la Gran Corte ha rammentato le disposizioni scritte negli art. 1329 e 1970 n.° 1 delle LL. CC.

Il primo di questi articoli detta : » *Il proprietario ,* » *il cui affare è stato bene amministrato*, dee adempiere le

» obbligazioni che il gestore ha contratto in suo nome,
» dee farlo indenne da quelle che ha personalmente as-
» sunte; *e rimborsarlo di tutte le spese utili e necessarie*
» *che ha fatte.*

Nell' art. 1970 n.° 1 d' altra banda la legge alloga tra i crediti privilegiati le spese giudiziali.

Bene, dicevamo, la Gran Corte ha rammentata la disposizion dell'art. 1329 LL. CC., poichè non derogando ad essa l' art. 773 n.° 5 delle LL. di proc. civ., doveva nella interpretazione a quella coordinarsi, nè avrebbe impunemente potuto la Gran Corte, ad escluder la dimanda del rimborso, appigliarsi al silenzio serbato dall'art. 773 n.° 5 delle LL. di proc. su questo proposito; quandocchè formale, solenne, assoluta è la prescrizion delle LL. CC. che concedono il rimborso ad ogni util gestore di negozii; eterno il principio: *Nemo locupletior fieri debet cum alterius detrimento*: alla influenza de' quali principii non altrimenti avrebbe potuto la Gran Corte sottrarsi, nel silenzio della legge, nel difetto di una espressa deroga; che obbliando, interpretarsi le leggi le une per le altre, e supplirsi così i casi omessi; ed esser l' equità naturale lo spirito informatore di ogni legislazione, e la più bella appendice.

II. Ma vediamo più accuratamente, se egli è vero, di *aver la Gran Corte mal ragionato e nei termini di ragione ed in quei di legge,* riguardando il richiedente l' ap-

prezzo, che tornò profittevolissimo alla massa de' creditori, come un utile gestor de'negozii di costoro.

In mancanza di contratto, dice Pothier, *la gestion di negozii forma un quasicontratto tra le parti, che produce tra di esse delle obbligazioni simili a quelle che produce il contratto di mandato.*

Questo quasicontratto ha per fondamento l' equità naturale, la quale richiede che colui il quale s' ingerisce negli affari di un' altro, sia tenuto a renderne conto, e non permette, che colui, di cui non si son fatti gli affari, possa profittarne, senza indennizar colui che le ha fatte. *

III. Nè questo quasi contratto vien meno, o le sue conseguenze svaniscono, dacchè i richiedenti l'apprezzo avevano pur essi interesse all' aumento: *Ma se l' affare non fosse che in parte l' affare di colui che l' ha fatto, e fosse ancora in parte il mio proprio, la gestion di questo affare formerà tra noi il quasi contratto* negotiorom gestorum, *ed obbligherà colui che ha fatta la gestione, a rendermene conto per la parte che io vi ho, ed* ***OBBLIGHERA' ME A RIMBORSARGLI PER QUESTA PARTE LE SPESE DELLA SUA GESTIONE*** (L. 6 § 4; L. 31 § 7 *D. De negot. gest:;* così il medesimo Pothier **.

* Vol. VI, appendice al tratt. del contratto di mandato, num. 167.

** Loc: cit: num. 170.

IV. Ed a nulla vale l'obiettare, che all'apprezzo acremente si opposero i signori Venditti e d'Amore, i quali soli per verità il contrastavano, e già ne accennammo le ragioni.

Rispondiamo con GIUSTINIANO, che l'azione *contraria negotiorum gestorum* non sorge dal consenso altrui; ma dal fatto che ha recato utile ad altrui; per lo che soccorre ancora l'azione *IN FACTUM*; *Quas* (*actiones*) *ex nullo contractu proprie nasci manifestum est: quippe ita nascuntur istae actiones, si sine mandato quisque alienis negotiis gerendis se obtulerit, ex qua causa ii quorum negotia gesta fuerint, etiam ignorantes obligantur.* *

Sulle quali parole di GIUSTINIANO osserva il VINNIO:

Adde quod quasi ex-contractu INVITI QUOQUE, et ignorantes obligamur, *§. 1 ins. hoc tit:,* *L.* 2 De negot. gest: *adeo ut ea obligatione etiam furiosi et pupilli teneantur L.* 3 *§. et si 5 d. tit: l. furiosus 46 de obblig: et act: Postremo nusquam proditum est, ullum consensum hic vel tacite intervenire, sed obligationem EX RE nasci d. l. 46, in eam nos incidere l. haeredes 25 §. non tantum 16 fam: ercisc:, utilitatis causa introductam esse l. 5 de obl: et act: §. 1 hoc tit:*

E l'EINNECIO soggiugne: *Rem acu tetigit VINNIUS, dum*

* Inst: de obbligat:, quae quasi ex contr. nas:

consensum tacitum negat esse fundamentum obligationum quae quasi ex contractu nascuntur. Bene quoque facit, quod concedit quasi contractum ex consensu ficto vel praesumto nasci. Hinc commodissime definietur quasi-contractus, quod sit FACTUM HONESTUM, QUO ET IGNORANTES OBLIGAMUR EX CONSENSU OB AEQUITATEM VEL UTILITATEM PRAESUMPTO. * Ed il Pothier: *Colui che ha fatto l'affare di una persona* CONTRO IL SUO FORMALE DIVIETO, *non avendo, secondo i principii esposti, l'azione* contraria negotiorum gestorum *contro di questa persona per la repitizion delle spese della sua gestione, dee perderle, quando la persona, di cui ha fatto l'affare, malgrado il suo divieto, ne ha profittato? Per esempio nella specie, nella quale io vi ho cauzionato per uno de' vostri debiti, contro il divieto formale che me ne avete fatto; dal non aver contro voi l'azione contraria* negotiorum gestorum, *perchè ho agito contro il vostro divieto; deggio perder la somma che sono stato obbligato di pagare per voi in adempimento della mia cauzione, e di cui voi avete profittato, poichè il pagamento che io ho fatto, vi ha proccurata la liberazion dal vostro debito? Non* RESISTE FORSE CIÒ ALL' EQUITÀ NATURALE, LA QUALE NON PERMETTE CHE POSSIATE ARRICCHIRVI A MIE SPESE? NEMINEM AEQUUM EST CUM DETRIMENTO ALTERIUS LOCUPLETARI. *Quest'* EQUITÀ NON DEVE VENIRE IN MIO SOCCORSO, ED IN DIFETTO

* In tit. De obligation: quae quasi ex contractu nascuntur.

DELL' AZIONE CONTRARIA *negotiorum gestorum* CHE IO NON HO; NON DEE ESSA APPRESTARMI PER LA RIPETIZION DELLA SOMMA, CHE HO PAGATA, E DI CUI VOI AVETE PROFITTATO, L' AZION GENERALE *in factum*, CHE È UN' AZIONE LA QUALE HA LUOGO, *quoties alia actio deficit?* *

V. E sia pur vero, come vogliono i ricorrenti, che nella specie i de Torres richiedenti l' apprezzo, avessero inteso provveder solo al loro affare; non però gli è interdetto il rimborso, quando credendo provvedere al proprio, han provveduto ancora all'altrui affare. Continua lo stesso POTHIER.

AFRICANO ha considerato l'equità piuttosto che la sottigliezza del dritto nella specie della L. ult: D. De neg: gest:, *concedendo da una parte e dall'altra contro la sottigliezza del dritto le azioni* negotiorum gestorum. *Quantunque in quella specie colui che ha fatto il mio affare non avesse avuta intenzione di farlo, ma avesse creduto fare il suo.* « Si rem quam servus venditus subripuisset a me » venditore, emptor vendiderit (quam in peculio servi » quod cum servo emerat, inventam suam esse existima- » bat, quum tamen non esset ex eo peculio, sed mihi sur- » repta, mea esse permanserat) de pretio (quod conse- » cutus est ex venditione rei meae, adeoque ex negotio » ad me pertinente, quamvis hanc meam rem quam cre-

* Loc: cit: n. 182.

» debat esse suam, vendendo existimaverit, non meum
» quod revera gerebat, sed suum negotium gerere), ne-
» gotiorum gestorum actio mihi danda sit, ut dari debe-
» ret, si negotium quod tuum esse existimares; quum
» meum esset, gessisses; sicut ex contrario, in me tibi
» daretur, si quum hereditatem quae ad me pertinet
» tuam putares, res tuas proprias legata solvisses, quan-
» doquidem ea solutione liberarer.

In quest'ultima specie, quantunque voi aveste creduto fare il vostro proprio affare piuttosto che il mio, pagando dei legati di cui io era tenuto, e di cui voi credevate essere il debitore; nondimeno avendo con questo pagamento, senza saperlo, fatto il mio affare, procurandomi la liberazione da questi legati di cui io era tenuto; quantunque la sottigliezza del dritto non vi dia contro di me l'azione contraria negotiorum gestorum *perchè voi non avete avuta l'intenzione di fare il mio affare, nè di obbligarmi; nondimeno l'equità, che deve vincere sulla sottigliezza del dritto, vi dà un'azione contro di me per ripetere il valore di ciò che avete pagato per la soddisfazione di questi legati di cui io era tenuto, e di cui la soddisfazione da voi fatta mi ha proccurato la liberazione: senza di ciò io mi arricchirei a vostre spese; lo che l'equità non permette.* *

* Loc: cit: n. 189.

Che anzi dice lo stesso POTHIER : SI CONCEDE QUEST' AZIONE NON SOLAMENTE A COLUI CHE DI BUONA FEDE HA FATTO IL MIO AFFARE, CHE CREDEVA ESSERE IL SUO, MA ANCHE A COLUI CHE LO HA FATTO ANIMO DEPRAEDANDI NELLA VEDUTA DI TRARNE SUO VANTAGGIO, E NON NELLA VEDUTA DI FARE IL MIO AFFARE. ED È CIO' CHE INSEGNA GIULIANO ; « Et si quis » negotia mea gessit, NON MEA CONTEMPLATIONE, SED SUI » LUCRI CAUSA ; LABEO scripsit suum eum potius quam » meum negotium gessisse ; qui enim depraedandi causa » accedit, suo lucro, non meo commodo studet, sed ni- » hilominus imo magis tenebitur negotiorum gestorum » actione ; ipse tamen si circa res meas aliquid impende- » rit, non id quod ei abest, quia improbe ad negotia » mea accessit, sed in id quo locupletior factus sum, » habet contra me actionem *.

CUJACIO nel suo commentario sopra GIULIANO trae un argomento da questo testo per provare, che nelle LL. 33 D. De condit. indeb. e 4. D. De dol. et met. except: da noi rapportate, GIULIANO e PAOLO non hanno in veduta altro che la sottigliezza del dritto, quando decidono, che un possessore, il quale ha fatto delle spese su di un fondo a lui non appartenente, non ha che il mezzo della eccezione e della ritenzione per farsi rimborsar delle sue spese dal proprietario del fondo che ne profitta ; che essi non intendono

* L. 6 §. 3 D. De neg: gest:

decidere altra cosa, se non che questo possessore non ha in tal caso alcuna azione civile che discenda da qualche quasi contratto come abbiamo dimostrato ; ma non intendono escludere questo possessore dall' azione in factum *che il Pretore, contro la sottigliezza del diritto, ed in difetto di azioni civili ,* sola aequitate motus , *gli accorda contro il proprietario per ripetere le spese che egli ha fatte , fino a concorrenza di ciò che questo proprietario ne ritrae.*

In effetti Giuliano *sarebbe in contraddizione con se stesso (lo che non può credersi di un sì gran Giureconsulto) se colla L. 33 D. De condict. indeb. intendesse rifiutare a questo possessore , il quale ha fatto di buona fede delle spese sul mio fondo , da cui io traggo profitto , l' azione* in factum *per farsene rimborsare , mentre che con questa legge 6 §. 3. accorda quest'azione anche a colui il quale ha amministrato il mio affare a solo oggetto di spogliarmi , e fare il suo proprio affare piuttosto che il mio, quantunque meritasse molto meno per la sua mala fede , di esser soccorso. È ancora questo il sentimento di* Molineo *in consuet. Par. T. de' feudi , art. 1 , gl. 5, 103 et seg.*

Nella nostra giurisprudenza francese , che non ammette le sottigliezze del dritto Romano , e che riguarda la sola equità come sufficiente per produrre un' obbligazione civile , e per dare un' azione , non deve recar dubbio , che nella specie delle Leggi 33. De condit. indeb. e 14 D. De dol.

et met. except., *come in quella della L. 6. §. 3, colui che ha fatto delle spese di cui io profitto, deve avere azione contro di me sino a concorrenza di ciò ch' io ne ritraggo.*

Su questo principio si deve decidere, che quando un usufruttuario muore prima della ricolta, il proprietario che raccoglie i frutti, deve rimborsare agli eredi dell' usufruttuario le spese dei travagli e delle semenze che l' usufruttuario ha fatte per farli venire; poichè quantunque facendole, ha creduto trattare il suo proprio affare, egli ha effettivamente fatto quello del proprietario, che avendo raccolto i frutti, ha profittato di questi travagli e di queste semenze. *

VI. Premesse queste osservazioni tutte possiam conchiudere, che si appose al vero il Tribunale di Aquila in quella considerazione adottata dalla Gran Corte; che il diritto al rimborso delle spese di apprezzo sotto l' impero delle leggi di procedura civile poteva farsi risultare da una gestione di negozio utile alla massa espropriata nel senso degli articoli 1329 e 1970 n.° 1 LL. CC., ed al presente trovavasi letteralmente dichiarato dall' art. 118 della L. de' 29 dicembre 1828, che come legge posteriore dichiarativa poteva ben servire di norma alla interpretazion delle leggi anteriori.

Se non che è lo stesso Legislatore, il quale nel preambolo della L. del 29 dicembre 1828 proclama, che que-

* Loc: cit: n. 189, 190, 191.

sta legge è intesa ad immegliar quella parte della procedura civile così sotto il rapporto di pubblica economia, come sotto il rapporto *di maggior compimento e chiarezza* nel sistema fin allora serbato per tali giudizii.

Ed invero, come già osservammo, non havvi alcuna differenza tra la disposizione dell'art. 773 LL. num. 5 di procedura, che concede la dimanda di apprezzo a proprie spese, e la prima disposizion dell'art. 118 della nuova legge che prescrive assolutamente dover cedere a carico del richiedente le spese: la seconda disposizione poi di questo articolo non è che la enunciazione espressa dei principii statuiti negli articoli 1329 e 1970 n.° 1. LL. CC., fatta per limitare a due casi SOLTANTO l'applicazion di questi principii, all'osservanza de' quali i giudici eran tenuti sotto l'impero delle LL. di procedura in ogni caso che l'apprezzo tornasse in qualsiasi maniera utile alla massa.

VII. Non è dunque chimerica la pretesa rinuncia al rimborso, che vuol desumersi dalla domanda de' richiedenti di eseguirsi l'apprezzo a proprie spese, donde si fa sorgere un quasi-contratto giudiziale? Dimanda, che sotto l'impero della nuova legge dee farsi, non altrimenti di quel che facevasi sotto l'impero delle LL. di procedura.

Ma ai quasi-contratti si applicano le regole medesime che la legge sanziona per i contratti; ed è inviolabile regola quella scolpita nell' art. 1089 LL. CC., che

» le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è
» espresso, MA BENANCHE A TUTTE LE CONSEGUENZE CHE
» L'EQUITA', l'uso o la legge ATTRIBUISCONO ALLE OBBLIGA-
» ZIONI SECONDO LA LORO NATURA ». Or fra queste conseguenze vi è quella del rimborso delle spese, per le quali si è migliorata l'altrui condizione, perchè *nemo locopletior fieri debet cum alterius detrimento.*

VIII. E la pretesa rinunzia al rimborso non sarebbe una liberalità? Ma le liberalità non si presumono.

Bisogna stabilire per principio, (insegna lo stesso POTHIER) *che non deve facilmente presumersi l'intenzion di donare secondo la regola:* nemo donare praesumitur. *La nostra giurisprudenza è anche più difficile ad ammettere questa presunzione, che non l'era il dritto Romano. Perciò* AUTOMNE *nelle sue note sulle leggi del titolo del Codice* De negot: gest: *osserva, che noi non serbiamo nella nostra giurisprudensa la L. 1 C.* De neg: gest:, *la quale decide, che una madre, che per affezione ai suoi figliuoli ha piatito in giudizio per la destituzione di un cattivo tutore ch'essi avevano, non può ripeter le spese fatte per questa procedura, e deve presumersi di averla spinta, senza intenzione di ripeterne le spese. Per contrario nella nostra giurisprudenza si fanno sopportare al minore. Si fanno ancora nella nostra giurisprudenza sopportare al minore le spese fatte per fargli nominare un tutore; e quelli de' suoi*

congiunti che han fatte le procedure e ne hanno anticipate, le spese, le posson ripetere contro la decision della L. 44 D. De neg: gest: *

IX. Cade quì in acconcio il riguardare l'audacia de'signori Venditti , i quali seguiti dal solo d'Amore , mentre che l'intero ceto de'creditori si è acquetato alla decisione, dolgonsi per essere stati i sig. De Torres ammessi al rimborso dalla massa di spese , da cui immenso vantaggio è tornato alla massa medesima , ed in ispecie ai signori Venditti , i quali per virtù dell'apprezzo han raccolto tutto intero il bottino, di cui senza l'apprezzo nemmeno un obolo sarebbe lor rivenuto; nel mentre che niun vantaggio ne è tornato ai legatarii De Torres , per essere stato escluso il legato lor fatto dalla defunta duchessa.

E più incredibile audacia di predicar violato *anche sotto l'aspetto di fatto* l'art. 118 della nuova legge, asserendo , che l'aumento prodotto dall'apprezzo non avesse oltrepassato il quinto; quando che il prezzo risultante dal moltiplico fondiario che appena giugneva ai ducati 27,000 fu elevato per l'apprezzo a ducati 61,000, valdire a più della metà.

* Pothier loc. cit. num. 196.

Risposta alla quarta imputazione.

Poichè dimostrammo, che la G. C. dell' Aquila abbia senza vizio di retroattività applicato l'art. 118 della legge de' 29 decembre 1828; poichè dimostrammo, che non ha violato l' art. 773 num. 5 delle leggi di procedura civile; anzi ha fatta una giusta applicazione, sia di questo che degli articoli 1328 e 1970 num. 1 delle leggi civili; una sola avvertenza ci rimane a fare sulla dedotta violazione del giudicato e quindi degli art. 1304 e 1305 delle LL. CC.

Non vi ha giudicato, che per quanto la pronunziazione tassativamente risguarda il subietto del giudizio; quindi fa uopo che la cosa dimandata sia la stessa, che la domanda sia fondata su la medesima causa, e che siasi proposta fra le medesime parti, *idem corpus, quantitas eadem, idem jus et causa petendi, et eadem conditio personarum, quae nisi omnia concurrunt, alia res est* *.

In quanto all' identità della cosa nota Toullier: *Egli è evidente, che non v' è* cosa giudicata *ad opporre alla seconda dimanda, se l' oggetto è diverso, se non è più lo stesso di quello della prima, poichè il magistrato non aveva inteso decidere, come le parti non avevano in-*

* LL. 12, 13, 14 D. de except. rei judic.

teso sommettere alla sua decisione , che l' oggetto della prima dimanda , e non quello della seconda : QUAE NON EST DEDUCTA IN JUDICIUM QUIA NEQUE LITIGATORES , NEQUE JUDEX DE ALIO QUAM DE ARGENTO ACTUM INTELLIGANT (L. 21 D. de except. rei judic. 442) *.

Ciò appunto nella specie si avverava; dappoichè disputossi se l' apprezzo avea ad ordinarsi, od a proseguirsi la espropria sul valore desunto dal moltiplico fondiario ; e non già se le spese dovessero cedere a carico de' richiedenti , ovvero della massa : *quindi tantum judicatum quantum litigatum.*

Questa avvertenza fa manifesto, che se il giudizio non versò sull' oggetto di diffinirsi a carico di chi ceder dovessero le spese dell' apprezzo , se in effetti il giudicato ricadde su tutt' altro subbietto , val dire sulla controversia se dovesse aver luogo o pur nò l' apprezzo; nulla aggiunse , e nulla aggiugner poteva il giudicato stesso alla dimanda dei signori de Torres che il reclamarono a proprie spese ; e questa dimanda non era capace di altre conseguenze oltre di quelle derivanti dalla disposizione dell'art. 773 n. 5 ll. di proc. civ. e 118 l. de 29. dec. 1828, che uniformemente addossano al richiedente le spese dell' apprezzo. Se quindi l' art. 118 della legge de 29 dec. 1828 fu senza vizio di retroattività applicato in quanto

* Vol. X. pag. 212.

al rimborso delle spese di apprezzo, che nel secondo comma espressamente concede in determinate condizioni al richiede nte; se almeno quel rimborso non era negato dall' art. 773, n. 5. LL. di proc: civ: anzi espressamente garentito dagli art. 1329, e 1970, n. 1 delle LL. CC.; la pretesa violazion del giudicato, non che degli art. 1304 e 1305 delle LL. CC., è pienamente smentita dalle precedenti osservazioni intese a confutare la dedotta violazione e fallace applicazione dell' art. 118 legge de' 29 decembre 1828, 773 n. 5 proc. civile, 1329, e 1970, n. 1. LL. CC. su di che sembraci avere abbastanza scritto.

Confutazione del II.° mezzo di annullamento de' signori Venditti e d'Amore.

Col secondo mezzo d' annullamento i signori Venditti e d'Amore si dolgono, per avere la Gran Corte conceduto ai signori de Torres la rivaluta di ducati 1000 che costoro avevan pagato all' avvocato D. Francesco Signorini per le sue straordinarie funzioni nel grave litigio per l' apprezzo. Essi dicono, che D. Francesco Signorini era stato adoperato qual patrocinatore, due soli creditori eransi opposti all'apprezzo, e la Gran Corte gli aveva condannati al ristoro delle spese; quindi non mai la massa espropriata poteva a tal compenso soggiacere, mentre in que-

sto caso il debitore e gli altri creditori non opponenti all' apprezzo verrebbero a risentire un danno senza menoma loro colpa, e sconterebbero la pena degli opponenti: esser per legge inconcusso il principio che un creditore il quale promuove una controversia individualmente, deve egli solo soffrire le spese, a cui questa sua controversia darà luogo, senza poterne ripetere il rimborso nè dalla massa, nè dagli altri creditori: e sotto tal rapporto essersi violati gli art. 809, 844, 850, LL. di proc. civ., art. 77, 126, 179, e 180 della legge del 29 dicembre 1828. Aggiungono d' aver la Gran Corte fatto uso d' un potere che la legge non le concedeva quando graduò i signori de Torres per un tal credito, ad onta che la specifica nella quale era compreso fu dal signor d'Amore opposta e contradetta, e non ancora discussa, sottoponendoli solo a prestar cauzione *de restituendo*.

Brevi risposte.

1. Nulla occorre aggiugnere alle considerazioni della Gran Corte sulla qualità di avvocato attribuita a D. Francesco Signorini, trovandosi proclamata da giudicati che la stessa Gran Corte ha rammentati. Manca di base nel fatto l' accusa di essersi violate le disposiziozi degli articoli 1 e 16 decreto de' 12 ottobre 1827.

II. La rivaluta poi dei duc. 1,000, conceduta ai signori de Torres a carico della massa pel compenso pagato all' avvocato Signorini, era una conseguenza del privilegio, che la legge dà *super bonis omnibus* agli avvocati pe' loro salarii; privilegio che sorge dalla *necessità della difesa*, poichè secondo la L. VIII *D. Depositi* ogni spesa, che non ha potuto ragionevolmente schivarsi, va precapita, e menoma il patrimonio. *Plane sumptus causa*, dice ivi il Giureconsulto Paolo, *qui necessarie factus est, SEMPER PRAECEDIT; nam, deducto eo, bonorum calculus subduci solet.*

Questo principio è consacrato da Giustiniano nella L. ult. §. 7. C. De jure deliber., nella quale concede all' erede beneficiato di ritenere *super bonis omnibus*, in preferenza de' creditori ereditarii non solo le spese funebri, d' insinuazione del testamento, di compilazione dell'inventario: ma ogni altro qualunque dispendio per cause necessarie: *In computatione autem patrimonii damus ei licentiam excipere et retinere quidquid in funus expendit, vel in testamenti insinuationem, vel in inventarii confectionem, VEL IN ALIAS NECESSARIAS CAUSAS HEREDITATIS APPROBAVERIT se persolvisse.*

Che poi il ministero dell' avvocato fosse stato necessario nel giudizio per l' apprezzo, l' addimostrano le svariate processure all' uopo compilate; le decisioni della G. C. civile, e gli arresti della Corte Suprema all' uopo

pronunziati; di tal che bene vi si rapporterebbero le parole del Re Ruggiero nella costituzione *Advocatorum officium*: *Advocatorum officium, qui dubia dirimunt fata causarum, non tam utile quam* NECESSARIUM *reputantes, nostris constitutionibus duximus inserendum.*

III. Quella rivaluta a carico della massa era una conseguenza ancora del privilegio speciale, che agli avvocati compete pe' loro salarii *super re defensa*, dacchè *bona omnia* dell'eredità Bovadilla de Torres erano nella specie *res defensa*. Fondamento del qual privilegio sono la L. V, ed il principio della L. VI. D. Qui potior. in pign. — *Interdum posterior potior est priori: utputa si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit: veluti si navis fuit obligata, et ad armandam eam vel reficiendam ego credidero. Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam.*

IV. Questo privilegio, che *super bonis omnibus* si estende, trova pur la sua garentia negli ordinamenti delle nuove leggi. L'art. 1970 LL. CC. nell' enunciare *i privilegii generali sopra i mobili*, ossia i crediti privilegiati *su la generalità de' mobili*, pone in primo luogo le *spese giudiziali*. Indi l' art. 1973 dichiara, che i privilegii contenuti nel precitato art. 1970 *si estendono sopra i mobili e gl' immobili* — Infine l'art. 1974 statuisce, che ove per mancanza od insufficienza di beni mobili, de' suddetti cre-

diti privilegiati si richiedesse la soddisfazione sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo , i pagamenti si eseguiranno coll' ordine seguente. 1.° *le spese giudiziali* ed altre indicate nell'art. 1970; — 2.° i crediti specificati nell' art. 1972, valdire quelli che sopra gl' immobili sono impressi con privilegio per le cause tassativamente dichiarate nei cinque numeri dello stesso articolo. E cotesto privilegio è serbato eziandio nel caso di beni sottoposti a majorasco. Nell' art. 960 è scritto : » I successori a majoraschi sono obbligati a pagare i se- » guenti debiti de' loro antecessori , pe' quali i creditori » s'intendono aver privilegio sulle rendite del majorasco 1.° » *le spese giudiziali.*

E quantunque l' art. 1970 n.° 1 LL. CC. mentre un così ampio privilegio concede alle *spese giudiziali*, non dichiara , nè spiega in che queste consistano ; nonpertanto queste , siccome avverte il dotto Grenier, *sono state sempre determinate dall' uso e dalla giureprudenza , nè può dubitarsi , che il legislatore non siasi spiegato secondo le medesime idee* *.

Or sia nelle antiche leggi , che nella giureprudenza costantemente ricevuta , gli onorarii degli avvocati han sempre costituito la parte più nobile *delle spese della lite*, per esser l' uffizio degli avvocati in giudizio non solo *utile*, ma NECESSARIO. E per quel che si attiene alla giurepru-

denza basta volgere uno sguardo all' arresto della Corte di cassazione del 28 maggio 1813 nella causa tra *il barone Francesco Magliano* , ed *i creditori del duca di Campagna*; alla decisione della corte di appello di Lanciano del 30 settembre 1814 , che nella stessa causa adottò i principii proclamati dalla Corte di cassazione ; alla decisione della G. C. civile di Napoli del 25 giugno 1822 nella causa tra gli avvocati *De Rogatis* e *Beltrani* ed i *creditori del Monte Invitti*. Ai quali esempii di cose giudicate va aggiunta la decisione della G. C. civile di Napoli del 30 aprile 1824 nella causa tra l' avvocato *D. Giuseppe Rizzi e la duchessa di Casalnuovo* ; quella della medesima G. C. del 9 febbrajo 1825 nella causa tra *Auriemma* ed i *creditori del patrimonio di Basciano* ; l' altra del 29 aprile 1826 nella causa tra *D. Giacinto Troyse* ed il *principe di Fondi*. Nojoso tornerebbe il catalogo di tutti gli esempii di cose giudicate , ne' quali il privilegio degli avvocati *super bonis omnibus* è ritenuto e predicato.

V. A scuotere un tal privilegio competente *super bonis omnibus*, che nella specie furono *res defensa*, male a proposito si adduce, che essendosi renduti opponenti all' apprezzo solamente i signori Venditti e d' Amore, non mai la massa spropriata doveva a tal compenso soggiacere, altrimenti il debitore e gli altri creditori non opponenti all' apprezzo

* Tratt: de' privileg: par: I, cap: IV, §. 1, n: 300.

verrebbero a risentire un danno senza loro colpa; e più male a proposito si adduce, che un creditore il quale promuova una controversia individualmente deve egli solo soffrirne le spese, senza che possa ripeterne il rimborso nè dalla massa, nè dagli altri creditori.

Dappoichè, essendosi per parte di Venditti e d'Amore impugnata la dimanda di apprezzo, addivenne *necessario* il giudizio, *necessario* il ministero di un avvocato che vi provvedesse. Altronde se gli altri creditori non si opposero alla dimanda di apprezzo, anzi vi consentirono; e solennemente il canonico Ciccotti; non che l'erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres, valdire il debitore; sia per l'azione *contraria negotiorum gestorum*, sia per la *contraria mandati* raffermavasi il diritto de' signori De Torres ad esser rivaluti dalla massa del compenso pagato all'avvocato Signorini. Al che si aggiugne, che il giudizio per l'apprezzo fu inteso a far salvo ed accrescere il pegno comune, siccome in effetti avvenne; e quindi il debitore ed i creditori, che ne raccolsero il frutto, avevano a sopportare la spesa del compenso all'avvocato; spesa, la quale ridotta a duc. 1,000., fu il *minimum* di quel compenso che l'avvocato Signorini avrebbe potuto ottenere in una tassa giudiziaria. *Hoc idem dicimus*, scriveva Salgado, *de advocatorum et procuratorum mercedibus et salariis*, QUI RES CONCURSUS A LITIBUS LIBE-

RARUNT, RECUPERASSENT VEL DEFENDISSENT, praeferri debere in eisdem bonis caeteris anterioribus creditoribus, velut ii qui fuerunt in causa, ut res penes administrationem, seu debitorem persisteret, vel eidem acquireretur, et salva esset TOTIUS PIGNORIS CAUSA, non minus quam exemplo eorum qui ad rem acquirendam vel consequendam mutuarunt; PATROCINIA ENIM, LABORES ET SERVITIA PRO RERUM RECUPERATIONE, DEFENSIONE, ET CONSERVATIONE, SUNT EISDEM REBUS, ET ADMINISTRATIONI ADEO ADNEXA, ET COHAERENTIA, UT TANTO MINUS IN ILLA ESSE VIDEATUR, QUANTUM PRO MERCEDE ET SALARIO SOLVENDUM SIT *.

E nel caso appunto delle spese fatte ad occasion dell' apprezzo e vendita dei beni del debitor comune, il BRUNNEMANNO insegna, che debbonsi precapire dalla massa sul principio delle summentovate Leggi 8. *D. Depositi*, e ult. §. 9. C. *De jure deliber. Sed quae necessario factae impensae*, egli dice, *semper de aestimatione bonorum detrahendae. QUAECUMQUE ERGO IMPENSA PRO TAXANDIS VEL VENDENDIS BONIS DEBITORUM, vel pro inventariis, et similes ANTE CREDITUM EXOLVI DEBENT, QUIA BONA NON INTELLIGUNTUR, NISI HIS EXPENSIS DEDUCTIS, HIC* et in L. ult. §. 9. C. De jure deliber: **

* Labyrinth. credit., part. III Cap. III num. 18 e 19.
** In L. VIII D. Depositi.

VI. L'art. 77 della legge de' 29 decembre 1828, resiste alle illazioni dei ricorrenti, poichè ivi è detto rotondamente « le spese fatte e liquidate *per la procedu-*
» *ra di espropriazione si preleveranno dal prezzo di ag-*
» *giudicazione*. E precisamente poi per quelle di apprezzo l' art. 18 della medesima legge dispone che » il ri-
» chiedente potrà esserne rimborsato sulla massa nel caso
» in cui il prezzo netto fissato dai periti oltrepassi di un
» quinto il valor dell' immobile risultante dalla valutazion
» legale.

Gli art. 809 delle leggi di procedura e 126 della legge de' 29 decembre 1828 risguardano tassativamente il caso » che il creditore istante abbia contradetta la di-
» manda di *surrogazione* » e però non puossi trasportare la disposizion di quegli articoli al caso in cui il ceto dei creditori e lo stesso debitore han chiesto l' apprezzo che da due soli tra creditori si è contradetto ; poichè, siccome abbiamo già notato, per le spese di apprezzo la legge tassativamente dispone di prelevarsi dal prezzo di aggiudicazione.

L' art. 844 delle leggi di procedura civile risguarda il caso, che un creditore promuove una controversia *individualmente*, e nella specie il giudizio per lo apprezzo non fu *individuale*, poichè si atteneva all' interesse di

tutti i creditori e del debitore ancora ; non fu *individualmente* promosso , poichè vi aderì il debitore , vi aderirono tutti gli altri creditori.

Gli art. 850 delle leggi di procedura civile , e 179 e 180 della legge de' 29 decembre 1828 infliggono una pena al temerario opponente od appellante avverso la sentenza di graduazione , per gli indugi ed i danni che ne derivano ; e quindi non possono colpire i creditori che hanno legittimamente chiesto l' apprezzo , e con ciò migliorata la condizione di tutti , non che quella dello stesso debitore.

VII. Appunto perchè la specifica, nella quale era compresa la partita dei duc. 1,000 di compenso pagato all' avvocato Signorini, fu per la quantità contradetta dai signori d'Amore, la Gran Corte dell'Aquila nel collocar siffatto credito soggettò i signori de Torres alla cauzione *de restituendo;* provvedimento di equità diretto al favore degli opponenti , e di cui ingiustamente si dolgono. Dappoichè i giudici han facoltà di emanare simiglianti provvedimenti tra gli altri casi *quando* , (osserva Salgado) *cognitio juris alicujus creditoris ex aliquo accidenti differtur , juxta textum in mat: in L. is a quo D. De rei vindicat:* * Altronde, poichè *per hanc solutionem sub cautione* , (*obligatione , aut fidejussione de restituendo potiori creditori*) ,

* Labyrinth: credit: part: II , cap: VI , n. 1 a 6.

(lo stesso SALGADO) , *fingitur pecuniam stare et non esse consumptam , ita ut semper prior creditor eam possit avocare a creditore qui eam recipit ex bonis debitoris communis* * ; malamente i signori Venditti e d'Amore si lamentano dell'ammission di questo credito *sub cautione de restituendo.* Ed inopportunamente sen lamentano presso la Suprema Corte di giustizia , la quale , ben consapevole delle sue attribuzioni , ha sempre rispettato quelle de' giudici del merito.

Confutazione del III.° mezzo di annullamento dei signori Venditti e d'Amore.

Dolgonsi i signori Venditti e d'Amore , per aver la Gran Corte ammesso fra i crediti privilegiati la somma di duc. 1103.78 pretesa dall'erede beneficiato signor D. Bartolomeo de Torres in rivalsa di altrettanta somma erogata in varî litigii sostenuti per l'eredità beneficiata , alcuni già finiti ed altri tuttavia pendenti : essi assumono , che un erede beneficiato può dimandare il rimborso solo di quelle spese che una assoluta necessità lo forzava ed erogare , e che producevano un evidente vantaggio alla eredità ; non di quelle erogate per fomentar liti ingiuste nelle quali era succumbito. Di tal fatta appunto asseriscono essere stata la lite sostenuta contro il signor d'Amore im-

* Loc: cit:

pugnando crediti, i quali nascevano da istrumenti pubblici e da sentenze del Tribunale profferite contro la duchessa de Torres mentre era in vita; producendo appello avverso di tali sentenze, mentre il termine utile per appellare era di già trascorso; interponendo ricorso per annullamento avverso la decisione della Gran Corte dell'Aquila, che dichiarato avea inammissibile quell' appello. Di tal fatta ancora asseriscono essere stata la lite sostenuta contro il fu D. Giuseppe Venditti impugnando crediti nascenti da titoli autentici, per lo che egli era succumbite sì in prima istanza che in appello. Essendo quindi nella somma dei duc. 1103.78 comprese fra le altre le spese di questi due giudizii, dicono i ricorrenti esser cosa mostruosa, che venga l' erede indennizzato di inutili spese erogate senza alcun prò della massa, mentre che egli dovrà a suo tempo render conto alla stessa della sua colposa negligenza per non avere appellato a tempo utile.

Inferiscon da queste premesse, che la Gran Corte abbia violato la L. ult: §. 9. De jure delib:, e snaturato e violato l' art. 1871 delle LL. CC.

Brevi risposte.

I. Il signor D. Bartolomeo de Torres come erede beneficiato essendo un amministratore dei beni della suc-

cessione obbligato a renderne conto ai creditori, doveva chiamare in giudizio i debitori della stessa perchè fosser condannati al pagamento; doveva, per far salvi i beni della successione, proseguir non solo i giudizii incoati in vita della duchessa de Torres, ma anche promuoverne dei nuovi. In ciò egli non era tenuto inverso i creditori che della COLPA GRAVE, mentre amministrava anche i suoi proprii beni, nè poteva da lui richiedersi una diligenza maggiore di quella che egli poneva per le sue proprie cose.

L'erede beneficiato, (così il POTHIER), *è incaricato di amministrare i beni della successione, e render conto ai creditori della sua amministrazione. EGLI DEVE DUNQUE FAR PAGARE I DEBITORI DELLA SUCCESSIONE, interrompere le prescrizioni, stabilire nuovi contratti, dare in affitto i fondi, fare eseguire le riparazioni, SOSTENER LE LITI PER RAGION DEI BENI DELLA SUCCESSIONE, SÌ QUELLE INCOMINCIATE IN VITA DEL DEFUNTO, CHE QUELLE LE QUALI POTESSERO NASCERE. Si chiede da lui buona fede in questa amministrazione; MA NON SI RICHIEDE ALTRA DILIGENZA, SE NON QUELLA DI CUI È CAPACE, E CHE EGLI È SOLITO PORRE NEI SUOI PROPRII AFFARI; E QUINDI EGLI NON È TENUTO INVERSO I CREDITORI, CHE DELLA COLPA GRAVE IN QUEST' AMMINISTRAZIONE*, de lata culpa: *In ciò l' erede beneficiato è diverso dagli amministratori de' beni altrui; questi son tenuti della colpa leggiera*, de levi culpa: *la ra-*

gione è, che essi non debbono ingerirsi nell' amministrazion de' beni altrui, se non sono capaci della cura e della diligenza necessaria per bene amministrarli; mentre che l'erede beneficiato è amministratore de' suoi proprii beni; e perciò non dee richiedersi da lui altra diligenza che quella di cui è capace. *

II. Quindi la legge gli consentiva il rimborso delle spese erogate, sia per ritogliere agli iniqui possessori i cespiti ereditarii, sia per contraddire gli asserti e simulati crediti; e cotal rimborso gli si doveva quando pure fosse stato vinto in giudizio, quando non era stato condannato alle spese PERSONALMENTE ED IN NOME PROPRIO **. Così intendono il §. 9 della L. ult: cod: *de jure deliberandi*, tutti gl' interpetri del diritto, e noi ci contentiamo di recar soltanto le parole del VOET.

Sexta inventarii confecti utilitas est, quod heres in computatione patrimonii hereditarii RETINERE, *seu ante aes*

* Tratt: delle succes: cap: III, §. 4.

** Ed invero ai termini dell' art. 223 LL. di proc: civ: » *gli eredi beneficiati* o altri amministratori che avranno compro- » messo gl' interessi delle loro amministrazioni potranno esser con- » dannati alle spese in loro nome, e senza diritto di ripeterle »

Ma poichè l' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres non aveva compromesso gl' interessi della sua amministrazione con quei giudizii; non fu condannato alle spese in suo nome: si aveva quindi il diritto a ripeterle.

omne alienum defuncti DEDUCERE POSSIT *QUIDQUID . . IN NECESSARIAS CAUSAS HEREDITATIS APPROBAVERIT SE PERSOLVISSE , l. ult: §: in comput: g. c. h. t. AD IMPENSAS AUTEM NECESSARIAS ET ILLUD PERTINET QUOD PRO RERUM HEREDITARIARUM PERSECUTIONE AB INIQUIS POSSESSORIBUS, AUT DEFENSIONE ADVERSUS ACTORES PER CALUNNIAM RES HEREDITARIAS PETENTES EXSOLUTUM , QUIN ET QUOD IN LITIS DUBIAE AGITATIONEM BONA FIDE EXPENSUM EST, LICET TANDEM HERES VICTUS SIT.* * **

Nè altrimenti opinano gl' interpetri del nuovo diritto, tra' quali prescegliamo il TOULLIER.

Sembra, ei dice, *che debbansi rimborsare all' erede beneficiato le spese delle liti che ha sostenute, sia da attore, sia da convenuto,* QUANDO ANCHE LE AVESSE PERDUTE, A MENO CHE NON VI SIA STATO CONDANNATO ESPRESSAMENTE IN SUO NOME PERSONALE.

Dopo essere stata altre volte incerta su questo punto, la giureprudenza era fermata a Parigi. Era di un uso costante, che l' erede beneficiato potesse portare all' esito le spese delle liti nelle quali aveva succumbito, tutte le volte

* Lib. XXVIII de jure deliber: n. 23.

** V. ANT. FAB. Cod. lib. VII tit: de bonis auct: jud: possid: 32, defin. 23. ANT: MATTHEUS de auction: lib. 1 cap. 19 n. 4 in fine. Adde tit: De usufr: n. 35 in med: , e tit. de administr: et peric: tu. n. 12.

che questa facoltà non gli era stata formalmente interdetta dal giudicato. In Brettagna per contrario l'erede beneficiato, che non consultava i creditori, soggiaceva a tutti i rischi delle spese senza speranza di ripeterle. Ma i creditori di una successione beneficiata formavano allora in Brettagna una direzione, *che oggi più non formano. La procedura è divenuta più semplice. È contro lo spirito del Codice moltiplicar le spese, convocando i creditori per deliberare su di una lite, sulla quale essi sono quasi sempre incapaci di avere una opinione ragionata, senza ricorrere essi stessi a de' consulenti rischiarati. Basta dunque, per essere esenti dal rimprovero che l' erede beneficiato abbia consultato de' giureconsulti: può, dietro il loro avviso, sostener solo le liti, sia da attore, sia da convenuto; può compromettere.* *

III. Che anzi il Denisart opina, che ceder debba a carico della eredità il rimborso all' erede beneficiato eziandio delle spese erogate in liti *evidentemente ingiuste*, quando il giudicato non ha espressamente ordinato di non poterle l' erede ripetere.

Tutte le spese legittime che fa l' erede beneficiato sono a carico della successione. Egli è soltanto personalmente tenuto per quelle delle liti evidentemente ingiuste; ed È BISOGNO ANCORA CHE COSÌ SIA STATO ORDINATO DAL GIUDICATO

* Vol. IV pag. 392, num. 390.

DI NON POTERLE CIOÈ PORTARE NEL SUO *conto. Vedete l'artic. 576 della consuetudine di Brettagna, e* CATELLANO *lib. 2 cap. 87.* BACQUET *nel suo trattato del diritto di giustizia al Cap. 21. n.° 40, e* LANGE *nel suo prattico Francese dicono nondimeno, che l'erede beneficiato deve personalmente le spese delle liti nelle quali è succumbito sia da convenuto, sia da attore,* MA LA LORO OPINIONE NON È SEGUITA NELLA PRATICA. L'EREDE BENEFICIATO NON DEVE LE SPESE, CHE NELLA QUALITÀ CON CUI HA PROCEDUTO. LA CORTE HA COSI' DECISO CON ARRESTO RESO NELLA 4. CAMERA DELLE INCHIESTE AGLI 11 APRILE 1709 —; ED IO OPINO CHE NON SI POTREBBERO RIPETERE SIMILI SPESE CONTRO L'EREDE BENEFICIATO IN SUO NOME, SE NON NEL CASO DI UNA LITE TALMENTE CATTIVA CHE POTESSE RIGUARDARSI COME VESSAZIONE; E PURE IN QUESTO CASO BISOGNEREBBE CHE VI FOSSE STATO PERSONALMENTE CONDANNATO, POICHÈ LE PENE NON SI SUPPLISCONO.

Alcuni pratici dicono doversi distinguere le spese delle liti incominciate dal defunto, e riprese dall' erede beneficiato, e quelle incominciate dopo la morte: che l' erede debba queste personalmente, e la successione solo debba le spese delle liti incominciate dal defunto; MA QUESTA DISTINZIONE NON MI SEMBRA SOLIDA. *In effetti in una specie decisa con arresto reso il 2 agosto 1760 — nella 3.ª camera delle inchieste ha rapporto di* SAINT ALBAN *si è pre-*

teso, che un erede beneficiato doveva personalmente le spese di una contestazione che egli aveva promosso, nella quale era succumbito. Si argomentava, dacchè l' arresto che lo aveva condannato alle spese, non gli aveva permesso di metter le spese tra quelle del beneficio dell' inventario; MA COL DETTO ARRESTO DEL 2 AGOSTO 1760, CONFERMATIVO DI UNA SENTENZA DEL 17 OTTOBRE 1715, LA CORTE HA DECISO CHE DAL NON AVER L' ARRESTO DI CONDANNA PROIBITO ALL' EREDE DI PORTAR NEL CONTO LE SUE SPESE, LA CONDANNA ERA RELATIVA ALLA QUALITÀ COLLA QUALE AVEVA PROCEDUTO. *

III. Nell' art. 1871 poi delle LL. CC., cui i ricorrenti si richiamano, è testualmente detto. » Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che » questi ha fatto per l' esecuzione del mandato, e dee » pagargli la mercede, se l' abbia promessa. QUANDO » NON SIA IMPUTABILE ALCUNA COLPA AL MANDATARIO, NON » PUÒ IL MANDANTE DISPENSARSI DA TAL RIMBORSO E PAGA- » MENTO, ANCORCHÉ L' AFFARE NON FOSSE RIU- » SCITO, NÈ PUÒ FAR RIDURRE LA SOMMA DELLE SPESE E » DELLE ANTICIPAZIONI, COL PRETESTO CHE AVREBBERO PO- » TUTO ESSERE MINORI **.

* Parola *beneficio d' inventario* num. 22 a 27.

** Ciò vale anche pel gestor di negozii, cui l' erede beneficiato eziandio si assimila:

Is autem, qui negotiorum gestorum agit non solum si ef-

IV. Vuolsi ora brevemente rammentare l' iliade dei giudizii, che il signor D. Bartolomeo de Torres nella qualità di erede beneficiato ebbe a sostenere, e pe' quali furono quelle spese erogate *suo aere*, non avendo avuto sinora il possesso de' cespiti ereditarii, nè introitato un obolo delle rendite.

1.° Primo in ordine va rammentato quello contro il consegnatario delle carte e mobili ereditarii, che rifiutavasi alla esibizion delle medesime. Una sentenza del 29 gennajo 1829 vel condannò.

2.° Assai più dispendioso fu il giudizio dall'erede beneficiato sostenuto contro D. Ginseppe Venditti, per farlo condannare a versare nella cassa de' depositi gli estagli, di cui era debitore inverso la eredità de Torres come fittuario di tutti i beni della medesima in virtù dell' istrumento del 14 luglio 1819.

Dopo varie pronunziazioni con sentenza del 28 maggio 1828 il Tribunale dell' Aquila il condannò insieme al suo socio Maccalini a depositar la somma di duc. 10,000 per gli estagli arretrati dal dì dell'istrumento fino al 10 di-

fectum habuit negotium quod gessit, *actione ista utetur*: *SED SUFFICIT SI UTILITER GESSIT, ETSI EFFECTUM NON HABUIT NEGOTIUM; ET IDEO SI INSULAM FULSIT, VEL SERVUM AEGRUM CURAVIT, ETIAMSI INSULA EXUSTA EST, VEL SERVUS OBIIT: AGET NEGOTIORUM GESTORUM, IDQUE ET LABEO PROBAT*. L. 10 §. 1 D. De negot: gest:

cembre 1827; il condannò pure agl' interessi: sentenza confermata da una decisione della G. C. dell'Aquila del 9 febbrajo 1835.

3.° A 14 luglio 1830 erasi dall' erede beneficiato fatto precetto sia pe' duc. 10,000 che per duc. 2,980 d' interessi, e poichè opponendosi al precetto il Venditti allegò varii pagamenti, il medesimo Tribunale con altra sentenza del 2 settembre 1830 ordinò un piano di liquidazione.

Ed il Venditti a dimostrar gli asserti pagamenti osò fino falsificar le firme della duchessa de Torres, foggiando dichiarazioni di lei, che contestavano lo sborso di circa duc. 3,000 per suo conto. Tradotto poi innanzi la giustizia punitrice, quando i periti adoperati dal Magistrato concordemente proclamaron false le firme, fece senno, si ritrasse dal primo pensiero, e protestò di non più volersene avvalere. Sicchè la G. C. criminale dell'Aquila con sua decisione del 26 gennajo 1833 deliberò, che quel notamento fosse rigettato dal processo; e se non diè luogo a procedimento penale contro di Venditti; fu; siccome considerò; perchè in tempo legale aveva dichiarato desistere dal far uso di quel documento.

4.° Altro giudizio fu dall' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres incoato contro lo stesso Venditti per espellerlo dal possesso de' fondi, appena finita la locazione. Ed il Tribunale dell' Aquila con sentenza del 7 otto-

bre 1829 dichiarò finita la locazione fin dal 20 agosto di quell' anno ; ed ordinò una perizia per verificarsi le degradazioni commesse. Ordinò infine un piano di liquidazione per gli altri estagli maturati in prosieguo della sentenza del 29 maggio 1828 e per gli asserti pagamenti. — Dicemmo come nonpertanto il Venditti è nel possesso di tutta la eredità.

5.° Aveva pur tentato il Venditti di frodar la eredità de Torres di altri duc. 1,000 circa colla riproduzion di una cambiale che la duchessa trasse ad un tal Guglielmi ; cambiale che il Venditti dichiarò pagata e renduta alla traente nel sopracennato istrumento di conteggio. Dimentico di siffatta dichiarazione rimise in mano del Guglielmi il chirografo , e lo istigò a reclamarne una seconda soddisfazione. Pende tuttavia il giudizio ; e l' erede beneficiato D. Bartolommeo de Torres ha già invincibilmente dimostrato il pagamento.

Nè quì ha termine la dolente istoria.

Ebbe la duchessa de Torres bisogno di prendere in presta una somma , e mercè la mediazione del Venditti ne ottenne lo sborso da un tal D. Venanzio d' Amore Fracassi in duc. 3062,80. Il Fracassi volle esserne cautelato con cambiale del Venditti , che la duchessa munì di controcautela con cambiale di egual somma. Fu renduta dalla duchessa al Fracassi la divisata somma , ne

seguì col Venditti conteggio: nel correlativo titolo fu detto, che Venditti aveva renduto alla debitrice il chirografo di contracautela; eppur questo chirografo ricomparve nelle mani di Venditti, che lo produsse in giudizio, reclamandone rimborso. Potrassi far rimprovero all'erede beneficiato di avere oppugnata la dimanda, e di avere smentito il simulato creditore?

A tacer poi di tanti altri giudizii, ne' quali fu uopo a D. Bartolomeo de Torres versare, per garentire gl'interessi della beneficiata eredità, e che i signori Venditti e d'Amore infingono di aver dimenticati; van pur segnatamente ricordati que' due, dei quali favellano i signori Venditti nel terzo mezzo di annullamento in esame.

1.° Quello contro d'Amore, ad impugnare le sentenze del 1 agosto e 18 settembre 1720, non che l'istrumento de' 10 marzo 1819 in virtù del quale era proceduto all'espropria. É a sapersi, che la duchessa D. Giacinta de Torres aveva prodotto opposizioni dalla sentenza contumaciale del 1 agosto 1820, colla quale era stata condannata a pagre a D. Vincenzo d'Amore duc. 8,000 di sorte e duc. 818 d'interessi in virtù dell'istrumento del 10 marzo 1819. I motivi di opposizione erano poggiati a que' fatti, che noi abbiamo in iscorcio sul cominciare narrati, come fonti impurissime del credito di D. Vincenzo d'Amore. Una sentenza del 18 settembre 1820 rigettò le op-

posizioni ; e fu questa nel dì 16 ottobre intimata alla duchessa D. Giacinta, la quale a 9 dicembre di quell'anno morì. Il sig. D. Bartolomeo de Torres, il quale non assunse la qualità di erede beneficiato prima del 27 luglio 1826, e cui niuna delle carte ereditarie era stata data del consegnatario ; poichè dagli affissi che annunziavano l'aggiudicazione preparatoria pel dì 15 dicembre 1832 rilevò, che d'Amore procedeva in virtù delle due sentenze del 1 agosto e 18 settembre 1820 a lui non intimate ; si avvisò poterne appellare, ritenendo che essendo morta la duchessa de Torres prima che scadesse il termine utile, secondo l'art. 511 LL. di proc. civ. era questo rimasto sospeso ; e poichè dalla lettura delle opposizioni spiegate dalla defunta duchessa alla contumaciale del 1 agosto 1820 rilevò, che l'asserto credito del d'Amore era evidentemente l'opera della frode e dell'inganno ; si avvisò esser suo debito proseguire il giudizio di appello, e produrre ricorso per annullamento avverso la decisione della G. C. dell'Aquila che dichiarò inammissibile l'appello. Avrebbe mai potuto l'erede beneficiato, senza tema di responsabilità omettere il prosieguo di un giudizio di simulazione e di frode che traspariva in tutti i versi di quel titolo, giudizio incoato dalla defunta debitrice ? Ma l'evento del giudizio non rispose alle speranze ! É spesso questa l'uscita delle umane cose !

Gravissimo però fu il dispendio sofferto dall'erede beneficiato ne'varii stadii di quel piato, che ebbe tristo evento perchè opinossi esser trascorso il tempo utile ad appellare; fatto non imputabile a lui.

2.° L' altro giudizio fu contro Venditti per la simulazion del titolo dei duc. 9,000.

In questo rincontro, essendosi dalla Gran Corte dell' Aquila dato atto alle pruove, produsse Venditti delle lettere con falsa firma del duca D. Sisto Sforza Bovadilla; ma redarguite di falso dall' erede beneficiato, immantinenti dichiarò di non volerne fare più uso.

Ad onta di ciò pur questo giudizio e presso i primi giudici e presso i secondi sortì infausta uscita, dacchè le frodi più di leggieri s'intessono che si svelano: nonpertanto il Venditti non avendo ancora notificata la decisione; non ha potuto ancora prodursi il ricorso per annullamento; sicchè non è già irretrattabile la impunità della frode.

Rannodasi quì la rimembranza delle prattiche e stratagemmi dai signori Venditti e d' Amore adoperati per intralciare il corso de' riferiti giudizii, onde tutto manomettere a lor talento, ed espilare per intero la eredità de Torres, di cui il Venditti medesimo era in possesso.

Non appena costoro si avvidero dalle procedure dell' erede beneficiato esser sonata l' ultima ora delle rapine, spediron messaggio al duca Cesarini che con poetici colori e speciose promesse l' invitasse a riprendere la

eredità Bovadilla : ed ecco dal duca Cesarini reclamata la sua primiera rinunziata qualità di erede ; a nome del duca Cesarini spiegati interventi in tutti i giudizii che agitavansi fra quali in quello di espropria , ed impugnata nelle procedure la qualità ereditaria di D. Bartolomeo de Torres ; per lo che costui ebbe a sostener giudizio contro del nominato duca Cesarini , onde garantir la sua qualità di erede , ed a nuove spese soggiacere pe' giudizii prenarrati , che gl' interventi del duca Cesarini rendettero più lunghi ed intricati.

Ed è rimarchevole , che i sig. d'Amore prestavano al duca Cesarini la cauzione , di cui fa uopo agli esteri per stare in giudizio ; e nel giudizio promosso dall' erede beneficiato contro Venditti pel rilascio de' fondi e pel pagamento degli estagli D. Lorenzo d' Amore intervenne , contrastando direttamente a de Torres la qualità di erede ed opponendosi alla dimanda di lui ; ed appellò altresì dalla sentenza , che non aderì alle sue pretese. Come del pari i due fratelli d' Amore si fecero interventori nel giudizio contro il consegnatario delle carte e mobili ereditarie , ed in tutti gli altri ; impugnando sempre al de Torres la qualità di erede , ed allegando che tal qualità si apparteneva al duca Cesarini. Per lo che crebbero fuor misura i dispendii delle liti *.

* *N. B.* Questi fatti tutti emergono dalle corrispondenti

V. Se dunque i duc. 1103. 78 erogati dallo erede beneficiato * il furono in giudizii diretti ad impedire ai signori Venditti e d'Amore lo spoglio intero della eredità beneficiata che avevano in loro mente architettato, di garentire e promuovere le ragioni della eredità medesima, difenderla dall' avidità e dall' ingordigia di asserti creditori; poichè allo sperimento di questi giudizii l' erede beneficiato devenne *bona fide, non per calumniam;* non poteva denegarglisi il rimborso delle spese erogate, sol perchè talvolta rimase succumbente; quando non fu condannato alle stesse in proprio nome; e quindi la Gran Corte lungi dal violare il §. 9. C. L. ult: *de jure deliber:*, e l' articolo 1871 delle LL. CC. ne ha rispettato la lettera e lo spirito; che anzi è stata troppo severa inverso l' erede beneficiato imponendogli la condizione di non poter esigere i detti duc. 1103. 78, *se non prestata prima idonea cauzione di stare al diritto, di restituire tali somme, e di non alienare, ben tenere e non deteriorare i fondi che al_ l' uopo gli saranno assegnati, e di restituirli in tutto, o in parte come per legge, ove se ne faccia il caso all' esito*

produzioni, che furono dall' erede beneficiato esibite ai primi giudici, non che ai secondi, come dalle narrative della sentenza fol. 68.

* Di gran lunga maggiore fu lo sborso per tali cause fatto dall' erede beneficiato, come ognun comprende; e per soli ducati 1103, 78 potè farne legale giustificazione.

definitivo del gravame pendente avverso la ordinanza di liquidazione del Presidente del Tribunale civile di Aquila.

Confutazione del VI.° mezzo di annullamento de' signori Venditti.*

Accusano i ricorrenti la Gran Corte di violazione dell' articolo 2040 leggi civili per aver ritenuto, che le iscrizioni prese da essi dopo la morte della duchessa de Torres per interessi maturati su di capitali validamente iscritti pria della morte di lei, soggiacessero alla nullità sancita da quell' articolo per tutte le iscrizioni prese dopo l' apertura di una successione beneficiata. Allegano, che la sanzion di quell' articolo è relativa alle iscrizioni per capitali non mai iscritti, e non già alle iscrizioni per interessi di capitali già iscritti; mentre da una banda in fatto d' interessi non sta la ragion della legge tendente ad allontanar le frodi ed i soprusi che un creditore più accorto e più solerte potrebbe praticare a danno degli altri; e dall' altra banda gli interessi sono un accessorio del capitale e non già un credito isolato. Tolgono argomento a lor prò dalla modifica che l'art. 2040 leggi civili ha portato all' art. 2146 abolito Codice civile, essendosi soggiunto che sian valide le iscrizioni dopo l'apertura di una

* Il IV e V mezzo di annullamento de' signori Venditti non risguarda i signori de Torres.

eredità beneficiata, quando non siasi potuto per la brevità del tempo iscrivere l' atto costitutivo della ipoteca. Conchiudono, che nell' articolo 2040 si contempla l' assenza di ogni frode e la impossibilità in cui un creditore si fosse trovato ad iscrivere in tempo utile. Ora la impossibilità d' iscrivere, pria dell' apertura di una successione beneficiata, interessi non ancora maturati, dovea nella più disperata ipotesi militare a favore di essi e far riguardare per valide ed efficaci le loro iscrizioni.

Brevi risposte.

I. Ascoltiamo la legge—» *Le iscrizioni* si fanno ec.—
» *Esse non producono alcun effetto* quando sieno state eseguite fra quell' intervallo di tempo, durante il quale
» gli atti fatti fra i dieci giorni precedenti al fallimento
» del debitore sono dichiarati nulli.

» *Lo stesso ha luogo* fra i creditori di una eredità
» se l' iscrizione non siasi fatta da uno di essi, se non
» dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia
» stata accettata col beneficio dello inventario; *meno che*
» *quando* non siasi potuto giungere per la brevità del
» tempo ad iscrivere l' atto costitutivo dell' ipoteca, il
» che si presume ove non sieno ancora trascorsi 15 giorni
» dalla data dell' atto fino alla morte del promittente (articolo 2040 leggi civili).

Conseguenza di questa disposizione si è, che nel caso di fallimento come in quello dell'*accettazione di una successione col beneficio dell' inventario*, i beni del debitor comune s' intendono virtualmente purgati da tutti i privilegii od ipoteche non iscritte.

II. Svariati sono i motivi di cotal disposizione. In quanto al fallimento: poichè questo era una sventura comune, comune dovea essere la sorte di tutt' i creditori; poichè per le conseguenze del fallimento avveravasi un'abbandono dei beni del fallito a profitto della massa dei creditori; non era giusto che alcun di essi acquistasse delle prelazioni a fronte degli altri: da ultimo non doveva darsi luogo a delle preferenze, che spesse volte avrebbero potuto essere il premio del velocipede corso o l' effetto di rivelazioni amiche e frodolenti. E poichè ne' 10 giorni che precedono il fallimento è a presumersi che lo stato del debitore era a taluno noto; sia per la peculiare circostanza di rattrovarsi ove la fortuna del medesimo minacciava ruina; sia per frodolenti rivelazioni; quindi la legge dispone, che niuno possa acquistar privilegio o ipoteca sopra i beni del fallito ne' 10 giorni, che precedono l' apertura del fallimento (art: 435 LL. di eccez:), e che le iscrizioni non producano alcun effetto, quando sieno state eseguite fra quell' intervallo di tempo durante il quale gli atti fatti fra i 10 giorni precedenti al fallimento del debitore sono dichiarati nulli.

Ora il motivo di schivar le frodi ed i soprusi non poteva avere una grande influenza a riguardo di una successione che si è accettata col beneficio d' inventario; dapoichè la morte del debitore che determina l' epoca dell' apertura della di lui successione, non dipende dal volere dell' uomo, nel cui arbitrio non sta di ritardarla; e quindi le frodi derivanti dalla prescienza di essa sono talvolta impossibili, e sempre difficilissime. E però la legge non pronunzia la nullità delle iscrizioni prese 10 giorni prima dell' apertura della successione beneficiata, come nei fallimenti dispone.

Il principio bensì di *eguaglianza in una sventura comune* regge pur la seconda parte dell'art. 2040, ed a tal principio rannodansi altri motivi a sorreggerla; val dire perchè essendo l' erede beneficiato un semplice depositario ed amministratore della successione non potrebbero i creditori rendere efficaci le loro ipoteche contro dell' erede: tardi il vorrebbero contro la successione separata da colui che l' amministra, poichè i beni della successione, la mercè dell' accettazione col beneficio dell' inventario, sonosi devoluti a profitto della massa dei creditori: sarebbe quindi contrario all' equità ed alla giustizia ammettere un creditore a crearsi posteriormente de' dritti di preferenza sul pegno comune; mentre per contrario nell' accettazion pura e semplice, essendosi confusi i beni dell'erede con quelli della successione, la condizion de' creditori a fronte del-

l' erede resta qual' era a fronte dell' autor della successione, prima della morte.

Con mirabile precisione il Troplong comenta l' art. 2146 del Cod: civile:

Senza dubbio (egli dice) *in tesi generale può taluno iscriversi sempre che gli pare conveniente, salvo ad esporsi di non essere il primo. Ma v'ha delle circostanze, in cui la necessità forza a modificar questa regola, in cui gl' immobili son virtualmente purgati da tutte le ipoteche o privilegii non iscritti, astrazion fatta da ogni misura propria ad operar la purga delle ipoteche.*

Il primo caso ha luogo, quando il debitore cade in fallimento. Allora il suo creditore ipotecario o privilegiato non può prendere iscrizione, non solamente quando il fallimento è aperto, ma ancora ne' dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento (art. 443 Cod. di Comm:)

I motivi che han fatto stabilire questa regola rigorosa sono, che nel caso di fallimento, e quando la ruina del debitore minaccia la totalità dei creditori di perdite imminenti, non è giusto, che uno di questi creditori possa acquistar delle garentie in pregiudizio degli altri; senza di che potrebbe avvenire, che i creditori i quali trovansi sopra luogo, ed informati dei pericoli, cui è esposta la fortuna del debitore, prendano le loro precauzioni, nel mentre che i creditori più lontani ed avvertiti posteriormente potrebbero

non giugnere a tempo; in guisa che la preferenza sarebbe in qualche maniera il prezzo della corsa. Il fallimento fissa i dritti di tutti i creditori; li fissa anche al rango che avevano prima dei dieci giorni della sua apertura, perchè si suppone, che da quest' epoca il cattivo stato degli affari del debitore era conosciuto. I creditori debbono imputare a loro stessi di non essere stati più vigilanti. Quindi quando anche un creditore avesse un' ipoteca anteriore ai dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento, non potrebbe più farla iscrivere durante questi dieci giorni; dapoicchè l' iscrizione migliorerebbe la sua condizione, e ciò appunto la legge proibisce.

V' ha un secondo caso che impedisce di prendere iscrizione, secondo il nostro articolo: cioè quando una successione è accettata col beneficio d' inventario. Non può prendersi iscrizione su i beni che la compongono.

*I motivi, che han fatto stabilire questa disposizione, sono che lo stato degli affari del defunto è regolato dalla sua morte, e da questo momento i suoi debiti non possono più aumentare nè diminuire *; che non è permesso in conseguenza a coloro che sono semplici chirografarii al tempo della morte del loro debitore, divenir creditori ipotecarii della sua successione, e che essi non possono addivenirlo che*

* Lebrun Success: Lib. IV, cap: II, Sez. I, n. 16

del suo erede. Ora (ha pensato il Legislatore) essi non possono acquistare ipoteca sull' EREDE BENEFICIATO, *poichè egli è semplice depositario ed amministratore della successione. * Da un' altra banda è assai tardi per acquistarne sulla successione stessa separata da colui che l' amministra, poichè la morte ha fissato tutti i dritti. Dunque i creditori debbono restare nella posizione in cui si trovavano al tempo della morte del debitore. ** D' altronde lo stato di una successione accettata col beneficio dell' inventario rassomiglia molto ad un fallimento. ****

Ed altrove : *Bisogna dire, che la ragione della disposizione dell' art 2146 è, che il fallimento e l'accettazione col beneficio d' inventario implicano la necessità di un abbandono dei beni della successione e del fallito a profitto della massa comune dei creditori del fallito e della successione, e quindi l' estensione dei loro diritti rispettivi è fissata, senza che alcuno di essi possa più proccurarsi sugli altri qualche preferenza o vantaggio che non aveva acquistato prima.* ****

Ed il DELVINCOURT seguendo lo spirito della legge

* PEREGRINI De fideicom : art. 33, n. 12 — DESPEISSES tom: 2, p. 260, n. 12.

** *MERLIN*, Quist: di dr: V. *successione vacante* — *GRENIER* f. 1, n. 120 e 128

*** Privilegii ed ipoteche Cap: IV sull' art. 2146, n. 649 658, 657 ter.

**** Nota 2 sull' art. 2123, n. 459 bis

nelle due disposizioni racchiuse nell' art. 2146 avverte: *Questa disposizione sembra dura, poichè l' antichità del titolo deve fare svanire ogni presunzione di frode; ma, ASTRAZION FATTA DA OGNI IDEA DI DOLO, si è così disposto per quel principio, che la legge vuol sempre fermo, di non potere generalmente un creditore far la sua condizione migliore di quella degli altri. La Corte di cassazione giudicò li 16 luglio 1818* (Sirey 1819 parte 1 pag. 127) *che questa disposizione si applica alla iscrizione di un privilegio egualmente che a quella di un' ipoteca.*

E più appresso: *Se ne deve necessariamente conchiudere, che dopo il fallimento, sia nei dieci giorni, quand' anche l' atto costitutivo dell' ipoteca fosse di una data anteriore; e ciò in conseguenza del principio da noi stabilito, che nel termine stabilito dalla legge, ED INDIPENDENTEMENTE DA QUALUNQUE PRESUNZIONE DI FRODE, non possa alcun creditore far la sua condizione migliore di quella degli altri. La Corte di cassazione ha proclamato simili principii nei suoi arresti degli 11 giugno 1817. (Bullet. n. 55) e 16 luglio 1818.* (Sirey 1819 parte prima pag. 28.) *

III. Invano quindi, dal presupposto di non potersi commetter frode o sopruso in fatto d' interessi **, dacchè

* Corso di diritto civile vol. IX not. 167.

** Il sopruso anche può commettersi in fatto d' interessi, col simularsi dal creditore di accordo col debitore degl' interessi non pagati.

il diritto a percepirli si è renduto pubblico colla iscrizion del capitale, sforzansi i ricorrenti dedurne, che la sanzion dell'art. 2040 risguarda solamente i capitali, che non mai iscritti, lo siano dopo l'apertura dell' eredità beneficiata; e non già gl' interessi di capitali validamente iscritti.

IV. Ed invano ancora, a schivar l' applicazion dell' articolo 2040 LL. CC. in quanto alle iscrizioni degl' interessi, si obietta, che questi sono un accessorio del capitale, e non già un credito isolato; dappoichè; a prescindere che ogni annata d' interessi costituisce un credito novello, che non esisteva pria della scadenza, ed è quindi distinto dal capitale già esistente; la legge non estende il favor della iscrizione del capitale che a due annate soltanto d' interessi oltre la corrente; e per le altre annualità richiede iscrizioni PARTICOLARI, *producenti ipoteca dal giorno della loro data*. Or da quelle parole dell' art. 2045 LL. CC. e dal loro spirito lucidamente raccogliesi, che le altre annualità d' interessi costituiscono un credito isolato, la cui ipoteca consiste dal giorno della iscrizione fattane, e che la iscrizione delle annualità d'interessi, successive alle tre, è distinta ed indipendente da quella del capitale.

Il motivo della legge (avverte al proposito TROPLONG) *per istabilir questa clssificazione di diverse aannate d' interessi, è stato di conformarsi al sistema di pubblicità, che*

è la base del regime ipotecario attuale. Se si fosse permesso ad un creditore di farsi collocare per tutti gl' interessi a scadere nel medesimo rango d' ipoteca che il credito , vi sarebbe stata una grande incertezza sull' accrescimento del capitale per l' agglomerazione degl' interessi , ed i terzi avrebbero ignorato l' ammontare esatto dei debiti iscritti. Non si è voluto altronde , che l' accrescimento d' interessi considerevoli privasse i creditori posteriori del pagamento de' loro capitali. Di più un creditore avrebbe potuto colludere con uno de' suoi creditori per simulare degl' interessi non pagati. *

E va considerato, che la clausola dell'art. 2040: *Esse non producono alcun effetto , quando siano state eseguite etc.* segue nello stesso art. 2040 le parole: *Le iscrizioni si fanno nell' uffizio della conservazion delle ipoteche , nella di cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti al privilegio o all' ipoteca;* le quali parole rapportansi a qualunque iscrizione sia di sorte capitale che d' interessi essendo collocate appunto sotto il capitolo che ha l' epigrafe *del modo della iscrizione de' privilegii e delle ipoteche* , nel quale è pur compresa la disposizion dell' articolo 2045 che richiede particolari iscrizioni per le altre annualità d' interessi , oltre quelle conservate in vigore della iscrizione del capitale.

* Cit: oper: sull' art. 2151 , n. 696.

V. Dimandiamo ora di grazia per qual motivo *le iscrizioni* degl' interessi non avrebbero a riputarsi sommesse alla sanzion dell' art. 2040?

Se per la regola generale racchiusa nell' art. 2020 *l' ipoteca non prende il grado, che dal giorno della iscrizione;* se per la disposizion dell' art. 2045 le *iscrizioni particolari* degl' interessi per le altre annualità, oltre quelle conservate in vigore della prima iscrizione, *non producono ipoteca, che dal giorno della loro data;* e quindi il credito degl' interessi è distinto ed indipendente da quello del capitale, e la ipoteca del medesimo non consiste che dal giorno della iscrizione, dal qual giorno prende ancor rango; se per le iscrizioni degl' interessi militano le medesime ragioni a ritenerne la invalidità che per quelle de' capitali, allorchè prese dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia stata accettata col beneficio dell' inventario; valdire il principio della *eguaglianza nella sventura comune* (non essendo giusto che potesse *indefinitamente* acquistar prelazioni per interessi un creditore, e niuna tal' altro, che ha nelle sue mani un titolo costitutivo d' ipoteca legittimamente consentito, pria di aprirsi la successione); *l' impotenza legale di dare il compimento alla ipoteca* contro la successione separata da colui che l' amministra, quando per l' accettazione col beneficio dell' inventario i beni della successione si sono devoluti a

profitto della massa dei creditori ; l' *impotenza legale di dar compimento* all' ipoteca medesima contro l' erede beneficiato , il quale è un semplice amministratore e depositario : il sottrarre dall' imperio dell' art. 2040 le iscrizioni per gl' interessi di un capitale già iscritto ; è sconoscer lo spirito della legge , impugnarne i dettami ; distruggerne la lettera , creare una distinzione che nella legge non è scritta. E sarà censurabile una G. C. civile per non aver fatto tanto soqquadro ? Dirassi di aver violata la legge , per averla fedelmente serbata ?

D' altronde tutti gli scrittori sulla materia notano non potersi fare alcuna distinzione : ascoltisi fra i molti il Dalloz :

Riguardo all' art. 2146 , poichè esso dichiara in termini generali, che le iscrizioni prese nei dieci giorni precedenti al fallimento , o dopo l' apertura di una successione accettata col beneficio dell' inventario , non producono alcun effetto , *sembra non potersi fare alcuna distinzione tra il privilegio , e l' ipoteca, e doversi decidere, che ogni privilegio o ipoteca soggetti all' iscrizione , e che sono stati iscritti dopo quell' epoca , sieno senza effetto a fronte dei creditori , qualunque sia l' epoca cui rimonti il privilegio , e l' ipoteca.* *

* Vol. XVII par: ipoteche , e privilegii ; cap: II , Sez: V. art. 2 n. 5

VI. Ed improvvidamente i ricorrenti non trovando scampo a fronte della regola generale; rifuggono alla eccezione dalle LL. CC. apposta al corrispondente articolo del Cod. civ.

La modifica, che le leggi civili han fatto nell' articolo 2040 al corrispondente articolo del Codice civile, lungi di inservire alla loro interpretazione; di aver cioè il legislatore pronunziata la invalidità delle iscrizioni delle ipoteche per la sorte capitale; lungi dal prestare ajuto alle iscrizioni degl' interessi maturati dopo l' apertura della succession beneficiata; all' ombra dell' impossibilità d' iscriversi prima; resiste a simigliante interpretazione, e nell' additare una eccezione speciale in termini specialissimi, conferma l' imperio della regola generale; e quindi invano si ricorre all' impossibilità d' iscrivere prima dell' apertura della successione beneficiata interessi non ancora maturati. E sarà censurabile una G. C. civile, per non avere alla eccezione della regola della invalidità delle iscrizioni prese dopo l' apertura di una successione beneficiata scritta dal legislatore pel solo caso, *che non si sia potuto giugnere per la brevità del tempo ad iscrivere l' atto costitutivo dell' ipoteca*, aggiunta l' altra, *pel caso che non siasi potuto iscrivere gl' interessi perchè maturati dopo l' apertura della successione beneficiata*?

VII. Conchiudiamo coll' osservare, che lungi dal riuscire *ingiusto e crudele* il sistema della legge, siccome fansi a

declamare i sig. Venditti, tornerebbe *ingiustissimo e crudelissimo* quello da essi imaginato ; poichè oppressivo per taluni, parziale per altri ; contradditorio alla lettera della legge , distruggitore dello spirito di essa , e del suo scopo principale ; ed avrebbe ciò di bizzarro , che nel mentre i creditori sono colpiti da una *dissavventura comune ;* nell'atto in cui tutt'i beni del debitore sono in deposito nelle mani della giustizia ; quando ciascun si prepara a ricevere quella qualsiasi quota che mai potrà spettargli , vi rimarrebbero ancora altre iscrizioni a prendersi, altre cause di prelazione a stabilirsi ; e nella specie per parte di coloro che appositamente ritardarono le procedure di spropriazione ! Ed i creditori ipotecarii non iscritti , e quei chirografarii sarebbero esposti alle vicende del tempo tanto più fatale ai loro dritti , quanto più lungo !

Confutazione del VII.° mezzo di annullamento de' signori Venditti.

Questo mezzo è inteso alla censura di quel capo della decisione della Gran Corte dell' Aquila in cui è detto : *Per tutto il dippiù non riformato l' appellata sentenza del Tribunale civile di Aquila del dì 19 giugno 1837 sortirà pieno effetto* ; con che fu dalla Gran Corte rifermato tra gli al-

tri il capo VI della sentenza del Tribunal civile, il quale aveva prescritto :

» Eglino però i creditori suddetti (cioè D. Giuseppe
» Venditti e suoi cessionarii) non avranno dritto al rilascio
» delle somme o dei fondi aggiudicati, se non previa cau-
» zione , che sarà da essi loro data entro giorni 15 a
» contare da quello, in cui il Giudice Commessario avrà
» stabilita la nota della distribuzione delle somme , o di
» assegnazione de' fondi, e che sarà contradetta fra altri
» giorni 15 dall' erede beneficiato , al quale fa salve le
» ragioni che gli competono contro esso signor Venditti ,
» tanto per gli estagli scaduti , e forse ancora dovuti ,
» quanto per lo rifacimento de' danni , e pagamento della
» somma enunciata nel biglietto di deposito de' 5 luglio
» 1816, da sperimentarle in separato giudizio come per
» legge.

Assumono i ricorrenti , che la Gran Corte sogget-tandoli a prestar cauzione per la riscossione de' crediti nascenti da giudicati che condannavano sì la duchessa, che la di lei eredità beneficiata a pagar puramente e semplicemente ; aveva paralizzata la forza e la esecuzione del giudicato , il quale nel giudizio in merito , sul principio di non potersi il liquido compensar coll'illiquido, aveva rigettato la eccezione della compensazione opposta dall'erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres.

Imputano alla Gran Corte di aver soggettata a vincoli e condizioni nello stadio della esecuzione una condanna senza vincoli e condizioni passata in giudicato.

L' incolpano quindi di aver violato l' art. 524 delle LL. di Proced. Civ. , il quale sotto pena di nullità vieta anche ai magistrati di appello di ordinare fuori de' casi preveduti dalla legge alcuna misura che tenda a sospendere direttamente o indirettamente la esecuzione di una sentenza eseguibile provvisoriamente.

Allegano, che la Gran Corte nel soggettarli alla cauzione abbia contradetti i suoi stessi ragionamenti pe' quali non aveva accolto una simigliante dimanda avvanzata dallo stesso erede beneficiato in riguardo a D. Lorenzo d' Amore considerando che un atto autentico merita la parata esecuzione, e non può arrestarsi che con la sola accusa di falso , e che d' altronde non essendo le pretensioni dell'erede legalmente assodate , non si aveva ragionevol motivo, onde sottoporre il creditore alla cauzione.

Asseriscon da ultimo aver la Gran Corte foggiati dei fatti inesistenti ; allorchè considerò , che essi eran debitori della eredità e per gli estagli de' fondi e per cambiali e per danni ed interessi; mentre che nelle narrative altro non si legge , se non che l'erede de Torres opponeva di essere i ricorrenti debitori a causa degli estagli e de'frutti su i fondi dell' eredità.

Brevi risposte.

1. I ragionari della Gran Corte, e quelli del Tribunal civile dalla stessa adottati sul proposito, solennemente depongono, che dessa lungi dal dichiarar la compensazione tra i crediti liquidi de' signori Venditti e quelli non ancor definitivamente liquidati dell' erede beneficiato de Torres; proclamò, che non poteva aver luogo la eccepita compensazione ai termini dell'art. 1245 LL. CC. perchè non poteva al liquido contrapporsi l'illiquido: lungi dal soggettare a vincoli e condizioni nello stadio di esecuzione una *condanna* senza vincoli e condizioni passata in giudicato; lungi da arrestare l'esecuzione della cosa giudicata: proclamò, *che non può peranco arrestarsi la esecuzione de' titoli del signor Venditti*; ed attribuì loro tutti gli effetti legali di che eran capaci, utilmente graduando i crediti de' medesimi all' appoggio di quei titoli, messa in non cale e rimossa qualsiasi eccezione dell' erede beneficiato intesa a farli escludere interamente dalla nota. Che se il rilascio delle somme o de' fondi da assegnarsi, venne sommesso a cauzione nel favor dell'erede beneficiato; non fu ciò un soggettare a vincoli e condizioni la *condanna* puramente e semplicemente pronunziata contro la duchessa de Torres e la sua eredità, sibbene il *pagamento*

a farsi in virtù di essa : e che la Gran Corte avesse avuto *giusta causa* di così provvedere ; che il potesse ; che i suoi ordinamenti in ispecie sfuggano alla censura della Corte Suprema di giustizia, il vedremo di qui a poco.

II. Ma vuolsi pria avvertire , che a torto si accusa la Gran Corte di contraddizione invocando le sue considerazioni in quanto a D. Lorenzo d' Amore , poichè la medesima espressamente dichiara che PER LE STESSE RAGIONI *non può peranco arrestarsi la esecuzion de' titoli del signor Venditti e suoi cessionarii* : quindi per i signori Venditti , come pel signor D. Lorenzo d' Amore rende omaggio alla disposizion dell' art. 1273 LL. CC. che concede all' atto autentico una parata esecuzione, meno che nel solo caso indicato nella seconda parte del detto articolo; ed accomunando ad entrambi queste ragioni dichiara di non potersi arrestare l' esecuzione de' loro titoli.

Nell' interesse però di D. Lorenzo d' Amore ritenendo che le pretensioni dell' erede pe' danni non erano legalmente assodate , ne deduce non esservi ragionevol motivo di sottoporre il creditore alla chiesta cauzione, e ne rigetta la dimanda. *

E per l' opposito nell' interesse de' signori Venditti , accoglie la dimanda della cauzione: *Attesocchè d' altronde*

* Avverso questo capo della decisione l' erede beneficiato è ricorso per annullamento.

la stessa pendenza dei giudizii sulle ordinate liquidazioni dimostra ben fondata la dimanda dell' erede beneficiato sulla cauzione , molto più perchè specialmente pel credito degli estagli da costui vantato , esiste benanche il titolo che lo appoggia. Veduti gli articoli 600 e seguenti leggi di procedura civile etc.

Che questi fossero *giusti* motivi di ordinare una cauzione a carico de' signori Venditti , risulta dai seguenti fatti consegnati non solo nelle considerazioni de' primi giudici adottate dalla Gran Corte ; ma ancora nelle narrative della sentenza e della decisione impugnata.

III. Esponemmo , come una sentenza del Tribunale civile dell'Aquila de' 29 maggio 1828 aveva condannato D. Giuseppe Venditti solidalmente coll' altro fittuario D. Baldassarre Maccalini a depositare nella cassa de' pubblici depositi per causa di estagli dovuti all' eredità beneficiata duc. 10,000, non che gl'interessi legali dal 22 giugno 1824. E questa sentenza era stata confermata con decisione della Gran Corte dell'Aquila del dì 9 febbrajo 1835.

Altra sentenza dello stesso Tribunale de' 2 settembre 1830 aveva ordinato una liquidazione riservandosi di spiegar le provvidenze ulteriori sulle opposizioni al precetto fatto da de Torres in virtù della prima sentenza.

Con altra sentenza del Tribunal dell'Aquila de' 7 ot-

tobre il signor Venditti era stato condannato al rilascio dei fondi ; e con essa erasi ordinato altro piano di liquidazione per gli estagli maturati dopo il 20 aprile 1829, ed una perizia per liquidare i danni inferiti ai fondi locati.

Ma nè un obolo degli estagli fu dal Venditti pagato, nè furon rilasciati i fondi , ad onta che in agosto 1829 l' affitto fusse giunto al suo termine , e la sentenza del 7 ottobre condannato lo avesse al rilascio. Dappoicchè intervenuto allora, *Deus ex machina*, il duca Cesarini a ripetere l' eredità , pria formalmente ripudiata , per opera di un tal D. Nicola Ratti Romano Agente Generale del duca Cesarini fu rinnovato nel favor di Venditti l' affitto di tutti i cespiti dell' eredità. Per lo che è avvenuto, che il Venditti non solo non ha pagato gli estagli sino ad agosto 1829 termine dell' affitto ; ma nemmeno i posteriori, ed è tuttavia nel possesso dei cespiti tutti dell' eredità.

Altronde dall' erede beneficiato chiedevasi il pagamento di un biglietto di deposito ed il rimborso di cambiali estinte , e ne pendeva giudizio.

Questi fatti , e quei giudicati, dall' erede beneficiato documentavansi colla esibizione di moltiplici volumi di processi , e ne fan fede le narrative della decisione impugnata, non meno che quelle della sentenza dei primi giudici; sicchè in leggerle destasi la indignazione per quella diceria

de' signori Venditti ; *che la G. C. foggiò di sua testa e debiti in forza di cambiali, e responsabilità per danni-interessi, e che esagerò allorchè asserì che contro i ricorrenti gravitavano debiti colossali a favore della eredità.*

Ed in vero nelle narrarive della decisione impugnata leggesi così :

» Contro D. Giuseppe Venditti pel capitale chiesto » in duc. 6400 ; interessi de' primi tre anni duc. 1080, » e per le tre annate di diritto altri duc. 1080 , si op- » pose:

» Pendere l' appello avverso le sentenze del Tri- » bunale degli 11 febrajo 1832 e 15 giugno 1833.

» Esser liquido debitore della eredità Bovadilla della » somma di duc. 14,320 , oltre gl'interessi posteriori in » virtù di sentenza de' 29 maggio 1828 , confermata con » decisione de' 9 febrajo 1835.

» Esser debitore di altre somme e danni interessi » verso l' eredità.

» Queste stesse opposizioni furono riportate contra » D.ª Teresa e D.ª Marianna Venditti non che contro lo » stesso D. Giuseppe Venditti per l' altro credito di du- » cati 4191 con le tre annate di dritto in duc. 1508. *

Ed in prosieguo leggesi essersi interposto l' appello dall' erede beneficiato pe' seguenti motivi :

* Fol. 31.

» Perchè niun grado doveasi accordare a D. Giu-
» seppe Venditti, e suoi cessionarii, essendo il mede-
» simo liquido debitore del patrimonio espropriato di al-
» tri duc. 20,000 per ragione di estagli, ed interessi
» dovuti in virtù di pubblico istrumento, come del pari
» delle rendite, e frutti de' fondi dal momento in che
» dovea rilasciarli per la cessazione dell'affitto, essendone
» tuttora detentore, e delle quali cose tutte doveva pre-
» cedentemente dar conto all' uopo di formarsene massa
» per distribuirsi fra creditori, ed anche perchè i cre-
» diti rappresentati dallo stesso Venditti sono litigiosi, e
» tuttavia ne pendono i giudizii, in seguito di che potrà
» solo conoscersi il suo dare ed avere.

» Per tutti gli altri motivi dedotti dall'istante nel-
» le sue opposizioni alla nota dei gradi avanti i primi
» giudici *oltre degli altri che formalmente si riserba di svi-*
» *luppare ed aggiugnere avanti la G. C. civile.* *

Leggesi inoltre, che dal canonico Ciccotti fu spiegato il seguente motivo di appello contro gli eredi Venditti:

» In quanto al capitale non possono sfuggire dalla
» compensazione dello stesso con gli estagli, e gl' inte-
» ressi legali de' medesimi, che giusta la sentenza del
» Tribunal civile del 1828 sommano a duc. 17,120, ol-
» tre gl' interessi maturati posteriormente per 12 anni.

* Fol. 41, e 43.

» *In ogni ipotesi non potrebbero mai dispensarsi dal*
» *dar cauzione, e dall' esser collocati eventualmente col-*
» *l' obbligo della restituzione una coi frutti a beneficio de'*
» *creditori posteriori.*

» Con ciò non s' intende mica di rinunciare all' im-
» pugnamento de' titoli creditorj, non potendo tenersi al-
» cun calcolo de' giudicati da essi ottenuti contro il si-
» gnor de Torres, del quale impugnarono la qualità ere-
» ditaria, tantoppiù che la decisione diffinitiva, che van-
» tano a lor favore non è stata ancor notificata, ed è per-
» ciò suscettibile di gravame. *

Le narrative poi della sentenza de' primi giudici, di cui la G. C. ha ritenuto i ragionari, ne'seguenti termini riportano le opposizioni alla nota dell' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres, che questi dichiarò d' intendersi ripetute come motivi di appello **.

* Fol. 50.

** » Non si dovevano graduare D. Giuseppe Venditti, ed i
» pretesi suoi cessionarii conjugi D. Teresa Venditti, e D. Giu-
» seppe Nicola Antoniani, e conjugi D. Marianna Venditti, e
» D. Filippo Antoniani ai num. 4 bis e 4 ter della sez. 2. pel
» capitale di duc. 9,000 in forza dell' istrumento de' 19 luglio
» 1819, e delle sentenze del Tribunale degli 11 febbrajo 1832
» e 15 Febbrajo 1833.

» Perchè detto istrumento trovasi attaccato di dolo, di fro-
» de, di falsa causa, machinazione, e per altri motivi, ed il

Il Tribunale e la Gran Corte dell'Aquila, cui quelle loro giudicature rammentava l'erede beneficiato si av-

» giudizio ne pende presso la G. C. civile dei tre Abruzzi, e
» dalle indicate due sentenze del Tribunale si trova prodotto ap-
» pello, il quale non è stato ancora discusso dalla prelodata
» G. C. civile.

» Perchè il signor D. Giuseppe Venditti è liquido debito-
» ro dell'eredità beneficiata per le condanne contro di lui pro-
» nunciate colla sentenza del Tribunale de' 29 maggio 1828, di
» duc. 14, 320 oltre gl'interessi che vanno a maturare, e di
» altri duc. 15, 400 per le domande avvanzate dall'erede be-
» neficiato opponente colla citaziono de' 23 aprile 1829 contro
» esso sig. Venditti e D. Baldassarre Maccalini, su delle quali
» il Tribunale emise sentenza ordinante un piano di liquidazio-
» ne e rilascio di fondi, dalla quale gli stessi Venditti produs-
» sero appello, il quale pende tuttavia, oltre delle altre ingenti
» somme posteriormente maturate a causa di estagli e dei dan-
» ni, ed interessi cagionati, che a rilevantissime somme a-
» scendono.

» Perchè il sig. Venditti deve restituire solidalmente col
» D: Baldassarre Maccalini i ripari esistenti nel Lago Fucino di
» pertinenza dell'eredità beneficiata, e de' quali essi si hanno
» appropriato, oppure pagarne il valore in duc. 800.

» Perchè è debitore ancora il sig. Venditti di altri duc.
» 600 circa, in forza di un biglietto di deposito.

» Perchè in conseguenza di tutto ciò, bilanciate tutte que-
» ste somme di debito del sig. Venditti, e da sentenze derivan-
» ti coi duc. 9,000 ove questo suo preteso ed immaginario cre-

visò esser convenevole, giusto, e necessario addossare ai signori Venditti una cauzione perchè rimanesser tutelati

» dito si potesse dire esistente; egli sarebbe debitore tuttavia
» e non creditore, senza che con ciò s' intende di recare il me-
» nomo pregiudizio a tutte le ragioni ed azioni che competono
» all' eredità beneficiata per qualunque siasi verso e specialmen-
» te per la restituzione de' due terzi delle rendite dell' eredità
» medesima indebitamente esatte dal sig. Venditti e Maccalini nel-
» l' anno 1819, e pel rendiconto delle sue diverse gestioni tenute
» nella qualità di erario luogo feudi, e di agente della famiglia
» Sforza Bovadilla, e della eredità della quondam Duchessa D.
» Giacinta in varie epoche e che di molte migliaja lo rendono
» debitore, non che per le dimande contro di esso avvanzate
» nella Regia Camera della Sommaria.

» Non si doveva graduare D. Giuseppe Venditti al n. 5
» della sez. 2. pei duc. 4191 e grana 28, che ha pretesi in
» forza dell' istrumento de' 29 Aprile 1820 pel motivo che un
» tal titolo si trova formalmeute impugnato, e ne pende giudi-
» zio, e per le medesime ragioni allegate sopra al n. 11. In-
» oltre sull' indicata somma dovevano detrarsi duc. 1188 per u-
» na cambiale, ch' esso Venditti si esigè da D. Leonardo An-
» drea Mareschi, e ceduta alla signora Duchessa dal signor
» D' Amore, con istrumento de' 7 Giugno 1816 del notar Be-
» nedetto Conti di Napoli. Di più un tal capitale si fa deriva-
» re anche da esserti interessi pagati a D. Venanzio d' Amore,
» nel meutre che tali interessi si osservano pagati dalla quondam
» Duchessa allo stesso D. Venanzio col denaro preso da D. Lo-
» renzo d' Amore giusta gl' istromenti. Di vantaggio deve dedur-

gl' interessi dell' erede beneficiato, che eran quelli dei creditori della eredità, nell' atto che utilmente graduava i loro

» si ancora da un tal male preteso credito l'ammontar delle due
» liberanze che si esigè dal consegnatario giudiziario sig. No-
» fretti. Finalmente devono dedursi ancora i duc. 1,000 esat-
» tisi dall' affittuario del Lago Fucino, e ciò senza pregiudizio
» di ogni altro dritto, azione e ragione, per altre somme al-
» l' opponente competenti, e specialmente devono dedursi duc.
» 250 per spese alle quali esso Venditti è stato condannato ol-
» tre tutte le altre somme pagate dalla Duchessa, e poi ricom-
» prese da esso Venditti nei titoli de' suoi pretesi crediti. A tut-
» to ciò si aggiugne, che l' auzidetto titolo è risultato da un
» riprovato anatocismo. Il sin qui detto s' intende allegato anche
» pel credito di duc. 9,000 che si è preteso.

» Non si doveva graduare D. Giuseppe Venditti al n. 6
» della sez. 3. per la somma di duc. 3062, e gr. 80 in virtù
» di lettera di cambio de' 20 dicembre 1817, perchè questa cam-
» biale si trova estinta, come significherà con validi documenti,
» pendendo sull' oggetto giudizio, e durante il medesimo non
» può ritenersi per liquido alcun credito, ed ammessibile in gra_
» duazione.

» Finalmente si oppone per tutti gli altri motivi, che si
» riserva di dedurre a suo luogo e tempo.

» In appoggio di queste opposizioni l' erede beneficato
» esibì varii volumi di documenti, tra quali vi erano le spe-
» dizioni di sentenze che in esse si menzionano, de' pubblici
» istromenti, il biglietto di credito C. Venditti, e gli at-
» ti con cui si oppose alle denunzie della cessione che il

ingenti crediti ; perchè non avvenisse lo sconcio che si appropriasse irrevocabilmente pe' suoi crediti quasi intera la eredità beneficiata il detentore di essa, l'affittatore che da 20 anni e più non ne pagava gli estagli.

IV. Or dicasi, se coll'ordinare una cauzione, la G. C. usò effrenatamente del suo arbitrio? E non eran forse i diritti dell'erede beneficiato sotto l'egida dell'art. 1133 LL. CC. il quale detta*:* » Il creditore può, prima che siasi » verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che » tendono a conservare il suo diritto ?

E se l'erede beneficiato come creditor condizionale poteva far tutti gli atti che tendessero a conservare il suo diritto, poteva pur chieder collocazione del suo credito condizionale, e disputar della preferenza cogli altri creditori; e che il potesse è una verità professata da tutti gli scrittori, fra'quali dal VOET:

— *Denique, si debitoris obaerati bona, curatore dato, auctione publica intervenientibus hastae sollemnibus distracta fuerint*, *ETIAM CREDITORI IN DIEM VEL SUB CONDITIONE LIBERUM EST SUUM DEBITUM PROFITERI*, *ET DE PROTO-*

» D. GIUSEPPE VENDITTI FECE PER UNA PARTE DEL SUO CREDITO » ALLE FIGLIE D. TERESA E D. MARIANNA, MARITATA CON D. FI- » LIPPO, E D. NICOLA ANTONIANI, AI QUALI ATTI TUTTI SI ABBIA » PIENO RAPPORTO. *

* *Fol.* 60 *a* 68 *delle narrative della sentenza.*

PRAXIA CUM CAETERIS EJUSDEM DEBITORIS CREDITORIBUS DISPUTARE, UT SI DEBITUM IN DIEM CERTUM SIT; ILLUD IPSE SUO ORDINE RECIPIAT: sin conditionale sit, ei suum jus praelationis, aut concursus cum caesteris creditoribus assignetur, executionem habiturum, cum conditio debiti extiterit, adversus eos, qui ex puro debito, sed debiliori jure munito, suum receperunt sub cautione de reddendo, si qui emerserint potiora jura habentes. *

Il provvedimento poi della cauzione a far salvi i diritti del creditor condizionale, che la G. C. prescelse, era suggerito in termini espressi dalla L. XXVII, XXVIII e XXXVIII in princ: D. Pro socio. Nella prima delle quali il Giureconsulto Paolo insegna: *Omne aes alienum, quod manente societate contractum est, de communi solvendum est: licet, posteaquam societas distracta est, solutum sit: igitur et si sub conditione promiserat, et, distracta societate, conditio extitit, ex communi solvendum est: ideoque si interim societas dirimatur, cautiones interponendae sunt.*

Nella seconda lo stesso Paolo soggiugne: *Si socii sumus, et unus ex die pecuniam debeat, et dividatur societas: non debet hoc deducere socius, quemadmodum prae-*

* De judiciis et ubi quisque agere etc. tom. I Lib. V, tit. 1, n. 28.

sens debet , sed omnes dividere et cavere , CUM DIES VENERIT DEFENSU IRI SOCIUM.

Nella terza il medesimo PAOLO invoca l' opinione di SABINO che estendeva la necessità del provvedimento di una cauzione a tutti i giudizii *bonae fidei* sia generali che speciali: *Pro socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno vel lucro pendente ex ea societate :* QUOD SABINUS IN OMNIBUS BONAE FIDEI JUDICIIS EXISTIMAVIT , SIVE GENERALIA SUNT , VELUTI PRO SOCIO , NEGOTIORUM GESTORUM , TUTELAE : SIVE SPECIALIA , VELUTI MANDATI , COMMODATI , DEPOSITI.

La L. LVII inoltre D. *De rei vindicat:* supponendo il caso che alcuno *jussu judicis* sia stato condannato a restituire un fondo , che pur da altri erasi dimandato, suggerisce il provvedimento della cauzione a carico di colui cui *jussu judicis* è stato restituito il fondo , pel solo fatto della dimanda , *petitionis* , *conventionis* da altri avvanzata per la rivindica del fondo medesimo. *Is a quo fundus petitus erat*, (così il Giureconsulto ALFENO in questa legge) *ab alio ejusdem fundi nomine conventus est , quaerebatur si alterutri eorum jussu judicis fundum restituisset , et postea secundum alterum petitorem (res) judicaretur; quemadmodum non duplex damnum traheret? Respondi uter prior judex judicaret ; eum oportere ita fundum petitori restitui*

jubere, *ut possessori* CAVERET, VEL SATISDARET, *si alter fundum evicisset*, EUM PRAESTARE.

Avrebbe dunque per l'opposito la Gran Corte enormemente violate queste leggi, se avesse denegata fino una cauzione nell' interesse dell' eredità beneficiata reclamata e dai creditori, e da D. Bartolomeo de Torres, il quale, lungi di avere avvanzata una semplice *dimanda* per pagamento di estagli dovuti all' eredità beneficiata; anzicchè essere un creditor condizionale, era un creditore certo ed indubitato, che dall' una banda esibiva i titoli autentici di affitto, dall' altra le sentenze di condanna al pagamento d' ingente somma di estagli arretrati; sentenze non rivocate già, ma di cui la esecuzione fu soltanto sospesa per darsi luogo a piani di liquidazione tuttavia pendenti.

V. Aggiungasi ora; che il provvedimento di una cauzione a carico di un creditore per far salvi i dritti di altri, è tutto nell' arbitrio e criterio dei giudici del merito; niuna legge il circoscrisse, nè potea circoscriverlo. I Dottori hanno indicati alcuni casi nei quali i giudici sogliono devenire a simigliante provvedimento; ma siccome l' enumerazione di tutti i casi sarebbe stata impossibile, ne han conchiuso, che sogliono i giudici usarne sempre che insorga il sospetto di esservi altro creditore, di cui sia giusto far salvo il diritto: *et* GENERALITER, scriveva SALGADO, *decretum solutionis sub aliqua ex iis clausulis*

val dire, *(cum cautione vel sub fidejussione, aut simplici obligatione de restituendo eamdem pecuniam vel alias sine praeiudicio juris tertii, vel priorum creditorum in futurum comparentium)* CONCIPI SOLET SEMPER QUOD SUSPICATUR ALIOS ADESSE CREDITORES, QUORUM JUS PRAESERVARI DEBEAT *ne ei absolute solutionis decreto fiat aliquando praejudicium, sed omnino tuti sint comparentes.* *

Ed il Menochio lucidamente avverte, che tutta è nell'arbitrio dei giudici del merito la valutazione della *giusta causa* per la quale un creditore possa essere soggetto ad una cauzione: *Solet ambigi*, (ei dice) *quae justa sit praestandae cautionis causa; et esse judicis arbitrio concludunt omnes. Sic etenim Glossa in omnibus, in gloss. ult. D. De judic. ait,* esse judicis arbitrio justam causam, obquam debitor in diem cavere debet, se praestituta die soluturam: *illam secuti sunt* Baldus *in c. significavit etc.* Tiraquell. *De retractu consangu. §. 1. gloss. 18, num. 45, quo loci* Tiraquellus *illud diffinit esse judidicis arbitrio, quae causa justa censeatur praestandae cautionis, cum in retractu solutio pretii in tempus differtur. Sic* JUDICIS ARBITRIUM EST JUDICARE QUAE JUSTA CAUSA SIT QUA COGATUR QUIS CAUTIONEM PRAESTARE NE ALTERUM OFFENDAT: ITA Bart. *in L. haec autem in prin. D. Si cui plus etc.* **

* Labyrint: credit: par: II cap: VI n. 3.

** De arbitrar. judic. lib. 11. Cent: II. Cas. CXL, n. 2 a 4.

Poichè dunque la gran Corte usò di un'arbitrio che niuna legge circoscrive ; niuna legge violò : ella ne usò bene avuto riguardo alle peculiari circostanze della causa : che se ne avesse malamente usato , vi sarebbe un mal giudicato , il quale sfuggirebbe ancora alla censura della Corte Suprema.

VI. Che se volesse ricorrersi alla disposizione dell' articolo 1833 LL. CC. in cui è detto « il giudice può ordi-
» nare il sequestro: — 1.° dei mobili presi ad un debitore.
» 2.° di un' immobile o di una cosa mobile , la cui pro-
» prietà , o il suo possesso sia conteso fra due o più
» persone. — 3.° delle cose che il debitore offre per la
» sua liberazione ; nei termini stessi di questo articolo la facoltà di ordinare un sequestro è tutta nel dominio dei giudici del merito , avvalendosi il legislatore della darola *puo'* nei tre casi indicati ; e quindi si sottrae alla censura della Corte Suprema una decisione la quale avesse ordinato il sequestro in un caso diverso da quei preveduti nell' articolo 1833 LL. CC.

Quest' articolo, scrive *Dalloz*, *è concepito in termini i quali non permettono dubitare , che il giudice aveva secondo le circostanze la facoltà discrezionale di ordinare o di non ordinare il sequestro nei tre casi determinati. Delvincourt. t. ,3. pagina 436 n.° 4 pensa , che la disposizione dell' articolo 1961 non è restrittiva , ma dimostra-*

tiva, e che il giudice ha il potere di ordinare il sequestro non solamente nei tre casi suenunciati, ma tutte le volte che lo crede conveniente. *

E troviamo deciso in Giureprudenza : *che i Tribunali avendo in generale il dritto di ordinare una misura conservatrice secondo l'esigenza dei casi; il potere di ordinare il sequestro è indefinito, e confidato alla loro discrezione: la circostanzu dello stato litigioso della proprietà espressa nell'articolo 1961 Codice Civile non è limitativa, ma solamente dimostrativa.*

La Corte sulle conclusioni di Tixier Delignes *sostituto.*

Considerando, che in principio generale i Tribunali hanno il dritto di ordinare una misura preparatoria, una misura conservatrice, quando l' interesse delle parti lo richiede; che a riguardo del sequestro l' ordinanza del 1667 loro lasciava una latitudine illimitata; che gli autori i più commendevoli hanno stabilito, che la sua disposizione ancora è seguita nel dritto nuovo: che come dicevasi della Corte di Cassazione: » Il potere accordato ai giudici di » ordinare il sequestro provvisorio degli oggetti litigiosi è in- » definito e confidato alla discrezione ed alla saggezza dei » Tribunali: » che invano eccependo dell'articolo 1961 Codice Civile si pretende che il sequestro deve essere riservato per

* Vol. IX, par: Depos. et seques. Sez. II, n. 5.

le circostanze nelle quali la proprietà o il possesso fosse litigioso tra due o più persone. Considerando , che quest' articolo non è restrittivo ; che cita una specie , nella quale si può ordinare il sequestro , ma che non contiene divieto di ordinarlo in altri casi.

Che l' articolo 1319 egualmente invocato dal signor Bruneau *ad occasione del rispetto dovuto agli atti , non limita più che l' articolo 1961 il dritto dei Tribunali.* *

Ed altrove :

Considerando , che l' articolo 1961 Codice Civile , la sola legge invocata dal ricorrente , dice soltanto che il giudice può ordinare il sequestro d' un immobile di cui il possesso è litigioso tra due , o tre persone , e quindi quest' articolo non fa di tal sequèttro una misura di conservazione pel giudice , il quale per contrario ha la facoltà di ordinarlo , o non ordinarlo se stima conveniente **.

Confutazione de' sei mezzi d' annullamento nell' interesse particolare dal signor D. Lorenzo d'Amore.

Il ricorrente prenarra , che essendogli stato assegnato nella nota di graduazione il terzo posto nella sezione seconda dei crediti ipotecarii pel suo credito capi-

* 8 Marzo 1822 Corte di Bourges 2. Camera. — Dalloz loc: cit:

** 28 Aprile 1813 Corte di Cassazione — Dalloz vol. 1 par: *azione possessoria* , sez. 2. pag. 285.

tale di duc. 7100 risultante da istrumento de' 9 luglio 1819, e per la sola annata corrente degli interessi, stante che per effetto della cessione contenuta nel contratto percepite aveva le annualità anteriori sulle rendite dei fondi ipotecati; niuno si oppose a questa parte della nota, niuno reclamò la restituzione di ciò che per annualità a tutto giugno 1833 aveva egli percepito sopra i frutti cedutigli, e quindi la nota passò per questa parte in cosa giudicata; e la sentenza renduta dal Tribunal civile di Aquila a 19 giugno 1837, sulle opposizioni contro di altri capi della nota, non versò su quello relativo al di lui credito. Dà il ricorrente medesimo ad intendere, che varii creditori appellarono da quella sentenza, ma niuno dei motivi del loro gravame parlò del suo credito, del suo rango, o della obbligazione a restituire le annualità percepite: che solo con atto del 13 febrajo 1840 il patrocinatore del canonico Ciccotti intimò al di lui patrocinatore la pretesa tutta nuova diretta ad ottenere che egli imputasse al suo credito capitale gli annui duc. 500 di frutti immobilizzati esatti sino allora, e quelli che potesse esigere sino alla chiusura della nota dei gradi, e che subordinatamente fosse obbligato a render conto di detti frutti indebitamente esatti, chiedendo di essere ammesso a provare una tale esazione qualora si fosse negata. Egli nota, che col capo secondo delle conclusioni da lui prese all'udienza chiese dichiararsi irrecettibile il mo-

tivo dedotto da Ciccotti coll'atto de' 13 febrajo 1840; mentre non solamente non aveva prodotto opposizione alla nota, ma non ne aveva fatto neppur motivo di appello: e non pertanto la Gran Corte senza nemmen rispondere al motivo d'irrecettibilità aveva ritenute come non soddisfatte le annualità corrispondenti al di lui capitale; lo aveva graduato fuori i termini della domanda pel capitale e per tre annate d'interessi oltre quelli decorsi dalla nota di graduazione sino alla chiusura della stessa inviandolo pe' rimanenti interessi tra i creditori chirografarii; e lo aveva condannato a render conto de' frutti dal dì della denuncia del pegnoramento fino a quel giorno, e fino alla chiusura del giudizio d'ordine a norma dell'art. 22 della legge sull'espropriazione. Da questa narrazione egli trae la violazione di moltiplici leggi; delle quali faremo motto or ora allogandovi particolari e compendiose risposte.

Fa mestieri però richiamare i narrati fatti al vero, e supplir quelli artifiziosamente taciuti dal ricorrente.

Egli il D. Lorenzo d'Amore, siccome appare dalle narrative della sentenza del Tribunale dell'Aquila sulle opposizioni alla nota.* chiese di esser graduato per ducati 7100 in capitale, e per duc. 500 interessi di detta

* Fol. 14 delle narrative della sentenza.

somma per un anno ; cioè dal 9 luglio 1833 al 9 luglio 1834 , salvo i posteriori , se vi fosse luogo , a duc.500 annui. In appoggio della sua dimanda esibì l' istrumento del 9 luglio 1819 , dal quale il credito emergeva : con astuzia tacque di aver percepiti annui duc. 500 per interessi del suo credito sui frutti degl' immobili pegnorati, e però chiedeva di esser graduato per una sola annata.

Il giudice collocatore il graduò pel capitale , e per un' annata d' interessi , *giusta la domanda.* *

Gl' interessi anteriori per svariate ragioni potevano non esser dovuti al d'Amore. Non potea il giudice collocatore presupporre , che egli non li aveva richiesti dacchè frodolentemente si aveva percepiti annui duc. 500 sui frutti degl' immobili spropriati , ad onta , che questi erano stati pegnorati fin dal 5 febrajo 1822 e quindi da quel dì era rimasta inoperosa la delegazione avutane dalla fu duchessa D.ª Giacinta de Torres: non potea presupporre, che gli fossero stati liberamente pagati dal signor Venditti fittuario di detti beni , ad onta che una sentenza del 29 maggio 1828 (confermata poscia con decisione del 9 febbrajo 1835) lo aveva condannato a versar nella cassa de' depositi la somma di duc. 10,000 per causa di estagli , oltre quelli che in seguito sarebbero maturati. Quindi

* Fol. 33 delle narrative della sentenza.

nè condannò D. Lorenzo d'Amore a dar conto de' frutti percepiti dal dì della denunzia del pignoramento, nè l'autorizzò a ritenerli in escomputo delle annate d'interessi fino allora maturate.

Nonpertanto l'erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres si oppose alla nota nell'interesse del signor D. Lorenzo d'Amore pe' seguenti motivi:

» In ogni caso non si potrebbero ad esso D. Lo-
» renzo d'Amore liberare le somme, se pria non dia
» cauzione di restituirle in caso di condanna alla rifa-
» zione *de' danni ed interessi a vantaggio della eredità be-*
» *neficiata*, essendo tenuto ad indennizzarla de' medesimi
» per le stesse ragioni significate di sopra al num.° 7.°
» circa D. Vincenzo d'Amore. *

Or le ragioni significate nel num.° 7.° circa D. Vincenzo d'Amore erano:

» Il signor D. Vincenzo d'Amore è tenuto ad in-
» dennizzare l'eredità beneficiata di *tutti i danni ed in-*
» *teressi che le ha causati con insussistenti interventi in*
» *causa*, e con altri diversi atti di opposizioni, cosicchè
» non solo ha impedito l'espletamento del giudizio, *ma*
» *di più ha inabilitata l'eredità beneficiata all'esazion de'*
» *suoi redditi e crediti* per la decozione de' debitori av-
» venuta nel frattempo delle sue opposizioni, ed alla

* Fol: 60 delle narrative della sentenza.

» più vantaggiosa affittanza de' suoi fondi coll' avere ini-
» bito ai fittuarii Maccalini e Venditti di rilasciarli , COME
» SI GIUSTIFICA CON ATTI LEGALI. Quindi non può conce-
» dersi ad esso signor d'Amore *la liberazion delle somme*,
» per le quali venisse mai in qualche parte graduato , se
» pria non dia cauzione di restituirle in caso di condanna
» alla rifazione di *detti danni ed interessi.*

Si riservò inoltre l' erede beneficiato di aggiugnere ai già spiegati altri motivi di opposizione. *

Ed il marchese D. Ferdinando ed altri de Torres dedussero : » In quanto a D. Lorenzo d'Amore si op-
» pone , rimettendosi gl' istanti a quello che contro lo
» stesso si è detto per l' erede beneficiato. **

Il Tribunale fece una semplice riserva di ragioni a prò dell' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres.

In grado di appello l' erede beneficiato espressamente reclamò di dichiararsi, che dovevano conferirsi nella massa gl'interessi ricevuti in conto da taluno de'creditori; e con apposito motivo della sua appellazione, intimata fra gli altri al D. Lorenzo d'Amore , dedusse di appellare » perchè avendo
» il Tribunale ritenuto per dritto, che il patrimonio benefi-
» ciato si assimilasse al patrimonio d' un fallito , come
» dall' art. 2040 LL. CC. , locchè importa che in sif-
» fatti casi i debiti doveano considerarsi nello stato in che

* Fol: 57 delle narrative della sentenza.

** Fol: 72 delle narrative della sentenza.

» si trovavano al momento dell' adizione beneficiata , non
» potea per questa illazione dispensarsi di far *cessare*
» *tutti gl' interessi* de' veri creditori dal momento in poi
» della stessa adizione beneficiata della eredità , perloc-
» chè *non solamente non doveva accordare i riferiti inte-*
» *ressi a taluno de' creditori*, MA OBBLIGARE EZIANDIO A
» CONFERIRE NELLA MASSA QUELLI CHE SI AVESSERO MAI RI-
» CEVUTO IN CONTO DOPO L' INDICATA ADIZIONE , essendo
» queste le regole ed i principii sanciti nelle circostanze
» della banca rotta , cui è assimilata la eredità beneficiata
» in forza del citato art. 2040. *

Il canonico Ciccotti , il quale col suo *appello* del 3 gennajo 1838 aveva formalmente dedotto ; che » una suc-
» cessione beneficiata debba essere perfettamente assimi-
» lata ad un fallimento , e che essendo i beni del debi-
» tore nell' amministrazione della giustizia i dritti de' cre-
» ditori non possono più variare , e restar debbono nello
» stato medesimo in cui si trovavano all' epoca della
» morte ; e che appena aperta la successione beneficiata
» vi fu una devoluzione di tutti i beni alla massa dei
» creditori ; ** con atto de'13 febbrajo 1840 notificato al patrocinatore di D. Lorenzo d'Amore: » *insistè* onde il
» detto D. Lorenzo imputasse al capitale gli annui du-

* Fol. 42 delle narrative della decisione impugnata.

** Fol. 36 e 40 delle narrative della decisione impugnata.

» cati 500 di frutti immobilizzati esatti finora e quelli
» che potrà esigere fino alla chiusura della nota de' gra-
» di. Ed in linea subordinata chiese che fosse obbligato
» a render conto di detti frutti indebitamente esatti, e
» qualora si fosse impugnata siffatta esazione, nè si fosse
» creduta abbastanza giustificata da documenti esibiti,
» s' insiste per essere ammesso a provarlo ne' modi di
» legge. *

Con altro atto del 1.° giugno 1840 Ciccotti dedusse: » che il signor D. Lorenzo d'Amore *non avendo*
» *contraddetto il fatto della esazion di duc. 500 dalla de-*
» *nuncia del pignoramento finora a malgrado della immo-*
» *bilizzazion della rendita*, questo fatto dovesse ritenersi
» per *verificato*, e sussidiariamente accordare un discreto
» termine per dimostrarlo. **

Colle conclusioni all' udienza della Gran Cortr sì Ciccotti, che i signori de Torres, fra quali l' erede beneficiato, ed i signori Barbati ridimandarono dichiararsi estinto interamente il credito di duc. 7100 di D. Lorenzo d'Amore per la percezione avuta delle rendite de' fondi pegnorati, salvo a rendere il dippiù esatto; *o a rimettere in massa i redditi esatti pei frutti del suo capitale*

* Fol. 51 delle narrative della decisione impugnata.

** Fol: 51 delle narrative medesime.

dopo la denuncia del pignoramento avvenuto nel 1822, perchè in quest' epoca essi rimasero immobilizzati. *

Ed il signor D. Lorenzo d'Amore, senz' aver mai contradetto il fatto della esazion degli annui duc. 500; colle sole conclusioni all' udienza chiese: » Dichiararsi » *irrecettibile il motivo dedotto dal signor Ciccotti con atto* » *de' 12 gennajo 1840*, mentre non solo non portò opposi- » zione alla graduatoria per quello che riguardava il cre- » dito dei concludente, ma neppure ne fè motto nel suo » atto di appello.

Premessi questi fatti, le violazioni di legge imputate alla Gran Corte dell'Aquila si appalesan chimeriche.

I. Ed in prima non stà la violazion degli art. 1304 e 1305 LL. CC., non che dell' art. 167 della L. de' 29 dicembre 1828; dappoichè colla nota di graduazione del 14 febbrajo 1834 D. Lorenzo d'Amore non era stato autorizzato a ritenere in escomputo degl' interessi sul suo capitale gli annui duc. 500 che aveva percepiti sulle rendite degl' immobili pegnorati; e d' altronde la collocazione intendevasi fatta *ad normam juris*.

II. Nemmeno stà la violazione degli art. 176 e 177 della L. del 29 dicembre 1828; dappoichè; a prescindere che la dimanda dal signor Ciccotti spiegata coll' atto di

* Fol. 5 e 7 delle narrative della decisione impugnata.

patrocinatore del 13 febbrajo 1840 era implicita nell'appello a sua istanza intimato a 3 gennajo 1838, per lo che nell'atto del 13 febbrajo 1840 fu detto d' *insistere ;* l' erede beneficiato D. Bartolomeo de Torres, valdire il debitore, formalmente aveva dedotto col suo appello, *che DOVEVASI OBBLIGARE A CONFERIR NELLA MASSA GL' INTERESSI, che taluno de' creditori si aveva ricevuto in conto dopo l' adizione dell' eredità col beneficio dell' inventario.*

III. La violazion dell' art. 528 LL. di proced: civ: si smentisce coll'osservare; che non fù nuova la dimanda de'signori de Torres e Ciccotti; e se fosse stata nuova, *aveva nonpertanto il carattere di una eccezione contra l'azion principale*, ossia contro la subdola dimanda di graduazione fatta da D. Lorenzo d'Amore, e quindi nei termini dello stesso art. 528 non era vietata.

IV. L' art. 544 n.° 5 delle LL. di proc: civ: che dicesi violato, concede, *se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno de'capi della dimanda ; il ricorso per ritrattazione*, non quello per *annullamento.*

Ma nè quest'articolo, nè l' art. 233 LL. di proced. civ., nè l'art. 219 della legge organica sono stati dalla Gran Corte violati; mentre era vana opera il rispondere al motivo d' *irrecettibilità* contro la dimanda di Ciccotti, quando, senza tener conto di questa; le opposizioni alla nota, l' appello e le conclusioni dell' erede beneficiato, cui

facevano eco parecchi creditori ; le imponevano il dovere di esaminare e diffinir la quistione , *se D. Lorenzo d'Amore dovesse dar conto de' frutti percepiti sui fondi delegatigli per gli annui duc. 500 d' interesse dovuti pel suo credito, ai termini dello strumento de' 9 luglio 1819, in qual modo , e da qual' epoca.*

V. Niuna violazione degli art. 771 LL. di proc: civ: , 22 L. 29 dicembre 1828, e della L. 54. D. De reg: jur:

Imperocchè nella specie *conduttore* di tutti i cespiti dell' eredità Sforza de Torres era D. Giuseppe Venditti , e fin da ottobre 1820 a di lui istanza era seguito di alcuni *pegnoramento* , denunciato eziandio e trascritto ; il quale dai signori de Torres fu compreso in altro più ampio da essi fatto a 5 febbrajo 1822 di tutti i cespiti di pertinenza della eredità medesima ; e quindi non faceva mestieri di altri atti, per operarsi nelle mani dello stesso Venditti il *sequestro* delle rendite da lui dovute.

Inoltre i signori de Torres dapprima , e poscia tra costoro l' erede beneficiato D. Bartolomeo (che in tal qualità erasi renduto interventore in giudizio e ne proseguiva le istanze) *avevano* (con atto del 22 giugno 1824) *astretto* il medesimo signor Venditti *al deposito delle mercedi per quindi farsene la distribuzione ai creditori iscritti nel giudizio di collocazione ;* * ed una sentenza del 29

maggio 1828 (che fu poi dalla Gran Corte rifermata a 9 febbrajo 1835); annuendo alle dimande dell' erede beneficiato , lo aveva condannato al *deposito* di ducati 10,000 insieme àgl' interessi.

Altra sentenza del 7 ottobre 1829 aveva condannato Venditti al rilascio de' fondi , ed ordinato un piano di liquidazione per gli estagli maturati dopo il 20 aprile 1829.

Ed in questo giudizio appunto essendosi renduto interventore D. Lorenzo d'Amore impugnando al de Torres la qualità di erede , ed opponendosi alla dimanda , perchè diceva doversi rispettare la delegazione avuta su quegli estagli di annui duc. 500 in pagamento degl' interessi sul credito dei duc. 7,100 , mercè l' istrumento del 9 luglio 1819 ; le sue eccezioni non furono accolte ; per lo che ei ne appellò. **

* Parole dell' atto di citazione spiccato contro Venditti a 22 giugno 1824, come dal correlativo processo.

** Ecco i termini dell' intervento di D. Lorenzo d'Amore:

» Espone che essendosi introdotto giudizio innanzi il lodato » tribunale dal detto signor de Torres contro il signor Baldassarre » Maccalini e D. Giuseppe Venditti con atto di citazione de' 23 » aprile corrente anno, e nel quale esso signor de Torres si è av- » visato di assumere la qualità di erede beneficiato della fu du- » chessa D. Giacinta Sforza Bovadilla de Torres , ed in cui ha » fatto intervento il nominato signor Cesarini , l' istante ha tutto

Or avendo la Gran Corte ritenute per *immobilizzate* le quantità de' frutti dovute dai conduttori, *per lo tempo po-*

» il possibile interesse d'intervenire anch'egli nell'introdotto piato
» per più motivi e ragioni; specialmente perchè il predetto si-
» gnor de Torres si ha dato la divisa di erede beneficiato della
» detta fu duchessa; qualità che a lui non può in alcun conto
» competere, mentre l'unico vero crede è l'altro intervenicute
» signor Cesarini, che chiamato alla successione con testamento
» della detta fu duchessa trovasi non solamente di aver accettata
» formalmente la eredità in contesa con dichiarazione fatta nella
» cancelleria di questo tribunale, ma si è benanche immischiato
» col fatto nella eredità medesima, e di cui è ancora in pos-
» sesso. Quindi l'istante come uno dei creditori della citata du-
» chessa di molte migliaja in forza di pubblico istrumento dei 9
» luglio 1819 ha tutto il diritto di domandare, come domanda,
» che si dichiari di non potere appartenere al signor de Torres
» la qualità creditaria della signora duchessa D. Giacinta Sforza
» e nè con tal qualità può egli agire in giudizio: qualità che
» unicamente appartiene al duca Cesarini per quella trita mas-
» sima che *semel heres semper heres — Subordinatamente è sempre*
» *ben inteso il presente intervento, giacchè una delle domande del*
» *signor de Torres essendo relativa ad ottenere il pagamento de-*
» *gli estagli, porzione dei quali è stata soddisfatta ad esso signor*
» *istante dai fittuarii per virtù del citato istrumento, ha ogni ra-*
» *gione di sostenere non solamente la sopra espressa istanza, ma*
» *benanche di chiedere, come chiede in ogni peggiore ipotesi,*
» *che le pretenzioni del signor de Torres vengano rigettate per*

steriore alla denunzia del pignoramento ; ha renduto giustamente omaggio alla disposizion dell'art. 22 della citata L. de' 29 dicembre 1828 , il quale nel secondo comma detta : » Nel caso che su i frutti o sulle mercedi esista-
» no sequestri fatti, o cessioni debitamente intimate o ac-
» cettate anteriormente alla denunzia del pegnoramento ai
» coloni o conduttori, giusta gli art. 18 e 19 , *faranno*
» *parte dell' immobile pegnorato soltanto le quantità dovute*
» *per lo tempo posteriore alla denunzia medesima;* e le al-
» tre pel tempo anteriore rimarranno soggette al seque-
» stro o alla cessioneprecedente , come per dritto.

Ha rispettato il giudicato racchiuso nella sentenza de' 29 maggio 1828 , confermata dalla decisione del 9

» *quelle somme all' esponente giustamente soddisfatte* , *e dovute.*
» Per lo che si conchiude, che ammesso l'istante come interve-
» niente nella controversia in parola, si faccia pieno diritto alle
» di sopra spiegate domande, colla condanna di esso signor de
» Torres a tutte le spese. In appoggio dell' attuale intervento
» l' istante trovasi di aver depositato presso la Cancelleria del
» tribunale istesso *l' istrumento del suo credito del* 9 *luglio* 1819,
» di cui essi patrocinatori potranno prendere comunicazione se
» lo credono del loro interesse. Aurelio Cialente Patrocinatore.

Il primo motivo dell' appello del signor D. Lorenzo d'Amore avverso la sentenza del 7 ottobre 1829 fu nei seguenti termini ».

» Perchè non si è fatto pieno diritto alle *dimande spiegate*
» *dall' istante col suo atto d' intervento dei* 25 *settembre* 1829 ».

febbrajo 1835 , ed il disposto dell' altra sentenza del 7 ottobre 1829 per virtù delle quali la *immobilizzazion* delle rendite de' fondi pegnorati erasi indubitatamente avverata.

Ha fatto inoltre plauso al principio, che l'eredità beneficiata va assimilata ad un fallimento ; che per l' accettazion dell' eredità col beneficio dell' inventario si effettua una quasi devoluzione de' beni ereditarii alla massa dei creditori ; che in una *sventura comune* per l' immutabil principio dell' *eguaglianza* non doveva tollerarsi , che un creditore frodolentemente si avesse, non solo il capitale , ma gl' interessi tutti , a dispetto di molti altri , che rimanevano incapienti per gl' interi loro capitali ; i quali, se quella vietata percezion d' interessi non si fosse fatta, sarebbero stati capienti ; e ciò nel mentre i beni del debitore erano nelle mani della giustizia.

VI. Tutte le precedenti osservazioni rispondono abbastanza al VI mezzo di annullamento del signor D. Lorenzo d'Amore , per imaginata violazione degli art. 1536, 1229 e 1231 LL. CC. Hassi soltanto ad avvertire per fatto , che lungi di essersi rispettata dall' erede della duchessa de Torres e dai creditori quella delegazione , l' erede appunto si rendette interventore per assumere in proprio nome il giudizio istituito dai signori de Torres contro Venditti pel deposito degli estagli ; e contraddisse l' intervento fatto da D. Lorenzo d'Amore (nel giudizio di ri-

lascio de' fondi e pagamento de' posteriori estagli), sia per contrastargli la qualità ereditria, sia per opporsi al deposito, in quanto che dicea essere state a lui le rendite delegate con l'istrumento del 9 luglio 1819, onde pagarsi di annui duc. 500 a titolo d'interessi; siccome abbiamo già detto, e risulta dalle correlative produzioni esibite ai primi ed ai secondi giudici.

CAPO III.

RICORSO PER ANNULLAMENTO DE' SIGNORI DE TORRES.

I signori de Torres nelle rispettive qualità impugnano quel capo della decisione della G. C. col quale fu detto: » Per tutto il dippiù non riformato l'appellata » sentenza del Tribunal civile di Aquila del 19 giugno » 1837 sortirà pieno effetto », ed espongono alla Corte Suprema quanto segue:

Pubblicata la nota dei gradi, fra gli altri motivi di opposizione i de Torres eccepirono il seguente contro il signor D. *Vincenzo d'Amore:*

» Il sig. d'Amore è tenuto ad indennizzare l'ere- » dità beneficiata di tutti i danni, ed interessi che le ha » causati *con insussistenti interventi in causa*, e con al- » tri diversi atti di opposizioni; cosicchè non solo ha

» impedito l' espletamento del giudizio, ma di più ha
» inabilitata l' eredità beneficiata all' esazione dei suoi red-
» diti e crediti per la decozione dei suoi debitori avve-
» nuta nel frattempo delle sue opposizioni, ed alla più
» vantaggiosa affittanza dei suoi fondi, coll' avere inibito
» ai fittuarii Maccallini, e Venditti di rilasciarli, *come*
» *si giustifica con atti legali.* Quindi non può concedersi
» ad esso sig. d' Amore la liberazione delle somme per
» le quali venisse mai in qualche parte graduato, se pria
» non dia cauzione di restituirle in caso di condanna alla
» rifazione di detti danni ed interessi.

Lo stesso motivo di opposizione avverso la nota fu dedotto contro D. *Lorenzo d'Amore* nei seguenti termini:

» In ogni caso non si potrebbero ad esso D. Lo-
» renzo d' Amore liberare le somme, se pria non dia cau-
» zione di restituirle in caso di condanna alla rifazione
» dei danni ed interessi a vantaggio della eredità bene-
» ficiata, essendo tenuto ad indennizzarla de' medesimi
» *per le stesse ragioni significate di sopra al numero set-*
» *timo circa D. Vincenzo d'Amore.*

Il Tribunal civile di Aquila colla sua sentenza del 19 giugno 1287 considerando « Che d' altronde le pre-
» tensioni dell' erede pei danni non sono legalmente as-
» sodate; e che perciò non si ha ragionevole motivo
» onde sottoporre il creditore alla chiesta cauzione, poten-
» dosi invece riserbare all' erede beneficato le ragioni che

» gli competono da sperimentarle come per legge ; nel-
» l'interesse del detto *D. Lorenzo d'Amore* ordinò l'ese-
» cuzione della nota, e soggiunse : « fa però salve le ra-
» gioni che possono competere all' erede beneficiato pei
» danni che asserisce cagionatigli da esso d' Amore per
» gl' interventi in causa di cui è parola nelle opposizioni
» dell' erede.

Nell' interesse poi di D. *Vincenzo d' Amore* il Tribunale non fece la soprascritta considerazione , e decise così : « rigetta le opposizioni prodotte avverso i gradi di-
» versi iu cui è stato collocato *D. Vincenzo d' Amore*
» tanto nella prime che nella seconda sezione della nota.

I de Torres nel loro appello avverso la mentovata sentenza formalmente dissero di appellare ancora « per
» tutti gli altri motivi dedotti nelle loro opposizioni alla
» nota dei gradi avanti i primi giudici.

La G. C. civile , ritenendo il ragionamento dei primi giudici per le parti della sentenza che rimanevan ferme , coll' impugnata decisione dispose : « Per tutto il dip-
» più non riformato l' appallata sentenza del Tribunale
» civile di Aquila del dì 19 giugno 1837 sortirà pieno
» effetto.

Or se fra i motivi di opposizione alla nota dei gradi , che gli esponenti riproducevano come motivi di appello eravi quello di non potersi concedere a D. *Lorenzo* , e D. *Vincenzo d' Amore* la liberazione delle somme

per le quali venissero mai in qualche parte graduati, se pria non diano cauzione di restituirle in caso di condanna alla rifazione di detti danni ed interessi : — Se la Gran Corte col confermare in tutto il dippiù non riformato la sentenza , rigettava col fatto quel motivo di appello ; se in quanto a D. *Vincenzo d' Amore* niuna ragione allegava di questo rigetto ; mentre rapportandosi alle considerazioni dei primi giudici niuna i primi giudici ne avevan fatta in quanto a negar la salvezza di ragioni contro D. *Vincenzo d' Amore;* è evidente che abbia violata in più maniere la legge.

I. Per non avere la Gran Corte condannati D. *Lorenzo d' Amore* , non che D. *Vincenzo d' Amore* e per esso i suoi eredi , a dar cauzione di restituir le somme che venissero loro liberate , in caso di condanna alla rifazion dei danni ed interessi chiesti per le cause sopra espresse , avendo fatta in vece una sterile riserba di ragioni contro D. *Lorenzo d' Amore;* nel mentre che se l' ammontar dei danni da essi arrecati alla eredità beneficiata non era liquidato , non pertanto gli atti del processo dimostravano la sussistenza de' danni *.

* A sviluppo e sostegno di questo mezzo di annullamento inservono i fatti da noi narrati dalla pag. 12 a 16 , 82 a 88 , e le osservazioni di diritto alla pag. 116 e seguenti della presente memoria.

II. Perchè quella stessa sterile salvezza di ragioni, che concedeva contro D. *Lorenzo d' Amore*, nemmen la concedeva contro D. *Vincenzo d' Amore*, e per esso contro i di lui eredi.

III. Perchè niuna ragione allegò della negata salvezza di ragioni contro D. *Vincenzo d' Amore*, ossia dei suoi eredi.

Violato quindi sempre l' articolo 219 della L. organica, e 233 leggi di procedura civile.

IV. (*mezzo aggiunto*). Poichè era certo, indubitato, e non contradetto il fatto di aversi D. Lorenzo d'Amore esatti annui duc. 500 dalle rendite de' fondi pegnorati; la Gran Corte dovea senz' altro condannarlo al *deposito* dal dì della denunzia del pegnoramento sino alla chiusura del giudizio d' ordine; non facendo uopo di conto. — Doveva inoltre condannarlo agl' interessi legali sulle somme medesime: massime perchè Venditti, da cui egli le aveva esatte, colla sentenza del 29 maggio 1828, confermata da decisione del 9 febbrajo 1835, era stato condannato al deposito insieme agl' *interessi*. Ed in questi termini s' impugna dai signori de Torres con altro mezzo di annullamento il capo V della decisione della Gran Corte dell' Aquila.

CONCHIUSIONE.

Chiudiamo queste pagine coll' augurio, che la somma giustizia e sapienza della Corte Suprema fa sorger nell' animo nostro , di vedere pienamente rigettati i ricorsi dei signori Venditti e D' Amore , ed accolto quello dei signori de Torres.

Napoli giugno 1842.

VINCENZO VILLARI.